

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SANT'ELIA A PIANISI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AI SENSI DEL D.LVO. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09 ARTICOLO 17 COMMA 1 CON I CONTENUTI DELL'ART 28

PLESSO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO –SANT'ELIA A PIANISI-	
DATORE DI LAVORO	PROF.SSA GIOVANNA FANTETTI	
SEDE	CORSO UMBERTO I°, 127	SANT'ELIA A PIANISI
ENTE PROPRIETARIO	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI	

	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	PROF.SSA GIOVANNA FANTETTI	
RESPONSABILE S.P.P.	GEOM. MARCO D'ANGELO	
MEDICO COMPETENTE	DOTT. LUIGI ANTONIO MASCIA	
ADDETTO AL S.P.P.	INS. GIUSEPPINA MASTROVITA	
ADDETTO AL S.P.P.	INS. SILVANA DI IASIO	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	SIG. FERNANDO MASELLI	PER PRESA VISIONE

DATA REVISIONE	27.10.2011*
----------------	-------------

*D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 articolo 28 comma 2 "data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 2 DI 142
---	---	---

0 PREMESSA

(ESTRATTO DA COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - VERSIONE DEFINITIVA APPROVATA IL 27/10/1995 DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E DAGLI ISTITUTI CENTRALI)

0.1 ORIENTAMENTI GENERALI

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09. Essa rappresenta, infatti, l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.

Pare opportuno richiamare l'attenzione sulla facoltà concessa dal D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 al datore di lavoro di avvalersi, nella valutazione del rischio, delle procedure ritenute di volta in volta più appropriate ed efficaci, nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso testo di legge (è da privilegiare, infatti, il RISULTATO rispetto al PROCESSO!).

0.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 conferma il campo di applicazione in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ad imprese ed enti, anche della P.A., finora coinvolti in minore misura in tali attività e a settori nuovi quali, ad esempio, la navigazione marittima ed aerea.

Appare, pertanto, utile ricordare che tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende, siano esse di natura pubblica o privata, sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi connessi con l'attività da essi esercita.

0.3 SIGNIFICATO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi lavorativi di cui al D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 si iscrive nel più ampio e complessivo utilizzo a livello internazionale del metodo del "risk assessment", che coinvolge anche molti aspetti relativi ai costi ambientali del progresso e dell'uso delle risorse naturali.

L'orientamento comunitario, in generale, è quello di fondare le iniziative legislative e la definizione delle priorità dell'intervento su un'analisi partecipata e strutturata in merito alla "accettabilità" sociale dei rischi e alla valutazione dei costi e dei benefici che la loro riduzione comporta per la comunità.

Di per sé il "risk assessment" non porta automaticamente al "risk management", cioè alla risoluzione o al contenimento dei problemi evidenziati, ma ha il vantaggio di portarli alla luce e farne oggetto di valutazione sociale, di studio, di programmi articolati.

Questo è il contesto culturale da cui il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 trae origine e che va armonizzato con il vigente assetto normativo che mantiene la sua validità.

Infatti nessuna facoltà d'arbitrio è concessa al datore di lavoro in merito all'applicazione o meno delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che devono essere comunque rispettate, per cui l'obiettivo della valutazione non può essere la scelta di quali tra i vincoli normativi previsti siano i più opportuni o convenienti da adottare.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 3 DI 142
--	--	--

L'applicazione degli art. 17-18-19 fornisce anche uno strumento per avviare una riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione, ...) al fine di raggiungere l'obiettivo di una sostanziale riduzione e/o del controllo dei fattori di rischio presenti, nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica prodotte da organismi accreditati (UNI-EN, CEI, etc...).

La necessità che nell'impresa si proceda ad una stretta integrazione tra la produzione, tutte le funzioni aziendali ad essa collegate (direzione lavori, acquisti, gestione del personale, manutenzione, etc.), e la prevenzione dei rischi da essa derivanti al fine di progettare "lavoro sicuro", è chiaramente esplicitata tra le misure generali di tutela indicate nell'art. 15. Tra queste, infatti, al comma 1 lettera b) viene indicata *"la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro"*.

La valutazione del rischio deve essere, pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale alla organizzazione della funzione e del sistema prevenzionale aziendale.

L'esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa non dovrà trascurare le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni, ...), come chiaramente indicato negli orientamenti Cee.

Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere, sia a garanzia di aver raccolto tutta l'informazione disponibile sui fattori di rischio (tra cui le trasformazioni che l'organizzazione del lavoro "formale" subisce, all'atto della sua concreta messa in pratica da parte dei lavoratori), sia per ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro applicazione.

Non va infatti dimenticato, per esempio, che gli studi del fenomeno infortunistico che utilizzano un approccio solo "deterministico", mirato ad identificare cause di infortunio solo in errori umani o in inconvenienti tecnici o in deficienze strutturali, presentano limiti importanti ed insolubili se non affrontano anche le interconnessioni con il tessuto organizzativo della produzione. A quanto sopra detto rimanda peraltro, in modo esplicito, anche il punto 1b) dell'art. 15 ("misure generali di tutela").

Il processo di partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze è dunque dovuto per legge, oltre che fortemente auspicabile.

0.4 LA SOGGETTIVITÀ NEL VALUTARE

Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento, la valutazione dei rischi comporterà inevitabilmente un contributo della soggettività del/dei valutatore/i nell'attribuire loro maggiore o minore rilevanza e, di conseguenza, un equivalente valore nella programmazione degli interventi.

In particolare possono pesare negativamente nella valutazione quegli elementi di percezione soggettiva del rischio che spesso, più che caratterizzare un singolo soggetto, fanno parte di una certa "cultura

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 4 DI 142
--	---	--

d'impresa", là dove un'abituale sottostima del rischio ha alimentato l'abitudine a considerare "normali" procedure, attrezzature, metodi, del tutto inadeguati.

In quelle situazioni si renderà necessario uno sforzo rilevante, da parte del datore di lavoro, in termini di comunicazione e di formazione corretta sui rischi lavorativi, perché la presa di coscienza dell'esistenza di un rischio non rappresenti un evento episodico, non condiviso e, come tale, non generatore di cambiamenti significativi.

A mitigare la soggettività del valutatore possono contribuire l'uso razionale di misure di igiene industriale, nonché la raccolta della sintomatologia eventualmente accusata dai lavoratori. Inoltre l'accurata consultazione del Rappresentante dei lavoratori e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori rappresenta un momento decisivo per la integrazione delle conoscenze di quegli aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati dal management.

Il datore di lavoro e/o il valutatore utilizzeranno documentazione tecnica e scientifica in materia potendosi rivolgere anche ai Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl o ai centri di documentazione regionale.

0.5 VALUTAZIONE SEMPLIFICATA E PRIMI APPROCCI ALLA VALUTAZIONE

Per incentivare la massima estensione dell'attività di valutazione da parte dei datori di lavoro si favorirà, soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni e rischi modesti, la semplificazione delle procedure di valutazione, che dovranno essere tese a raccogliere le informazioni sufficienti, dati e notizie all'uopo pertinenti e rilevanti.

A tal fine sarà utile, nelle indicazioni da fornire alle imprese, chiarire che per "valutazione del rischio" è da intendersi principalmente l'individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti a rischio e la valutazione dell'entità dell'esposizione.

A tale proposito si potrà suggerire l'utilizzazione in prima istanza, ove possibile e adeguato, di metodi e criteri di valutazione approssimata del rischio in grado di distinguere chiaramente condizioni francamente accettabili da situazioni francamente non accettabili. Tali metodi possono consistere anche in valutazioni di tipo induttivo (quantità di materiale utilizzato, cubatura ventilazione) o semiquantitativo. Sarà possibile di conseguenza identificare quelle situazioni in cui è necessario un approfondimento da realizzare con più complesse procedure analitiche.

Non è necessario, salvo casi particolari da individuare, che la "valutazione del rischio" comprenda stime probabilistiche di accadimento di guasti o di eventi accidentali così come, invece, previsto dalla normativa vigente per le imprese a rischio di incidente rilevante (DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni).

Di grande utilità per l'utenza potrebbe risultare la definizione di linee guida alle valutazioni con riferimento non solo alla dimensione dell'unità produttiva (piccole e medie imprese) ma anche al settore e al comparto produttivo tenuto conto della variabile distribuzione dei diversi rischi lavorativi nei diversi settori.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 5 DI 142
---	---	---

Da quanto sopra emerge l'indicazione che l'elemento centrale degli adempimenti previsti degli art. 17-18-19 appare essere "l'individuazione delle misure preventive e di protezione" attuate o programmate, per la cui realizzazione dovranno essere scelti tempi e metodi congrui con la valutazione di gravità del rischio.

E' opportuno, a questo proposito, che vengano individuate scale qualitative circa l'urgenza dei provvedimenti da assumere, formulate anche in base ad eventuali programmi di sviluppo aziendali. Tenendo presente che non è accettabile mantenere in atto inadempienze a precisi obblighi di legge, dovranno essere definite misure accessorie di natura organizzativa o procedurale in grado di provvedere al controllo ed alla riduzione del rischio nel periodo che intercorre tra la sua individuazione e la messa in atto dell'intervento tecnico risolutivo.

Le fasi procedurali possono essere quelle proposte nel documento Cee, ma a tal proposito va precisato che non sempre è possibile fare a priori una stima significativa della gravità degli effetti derivanti da un'esposizione e della probabilità che tali effetti si manifestino.

In tali casi è preferibile affidarsi ad uno studio approfondito della specifica situazione lavorativa e procedere secondo una logica squisitamente prevenzionistica.

0.6 QUANDO INIZIARE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi e la stesura dei conseguenti atti documentali va ravvisata, in sede di prima applicazione, come un processo che ha avuto inizio con l'entrata in vigore del D.Lvo 626 del 1994. Poiché la valutazione dei rischi complessivi presenti in una azienda e la stesura dei conseguenti programmi di prevenzione è, per lo più, un atto tecnico tutt'altro che semplice, diviene naturale suggerire ai datori di lavoro di reperire al più presto quelle competenze tecnico-professionali che li mettano in grado di assolvere adeguatamente al proprio compito, al di là della formalizzazione degli incarichi.

Per quel che riguarda la figura del medico competente, esso potrà essere formalmente incaricato (con documentazione scritta) sin da subito in tutti quei casi in cui la normativa vigente prevede un obbligo già definito a priori di sottoporre i dipendenti ad accertamenti sanitari periodici. A tal fine si farà riferimento a quanto riportato nel D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

Nel caso, invece, in cui la necessità e l'obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sia condizionato dalla preventiva valutazione dell'esistenza del rischio, come ad esempio nel caso della movimentazione manuale di carichi, dell'esposizione a cancerogeni e ad agenti biologici, la nomina del medico competente potrà essere effettuata successivamente una volta conclusa la fase di valutazione.

0.7 CHI PARTECIPA ALLA VALUTAZIONE

L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro.

E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il datore di lavoro dovrà allo scopo avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro in larga misura indicate ai commi 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

In primo luogo è opportuno prevedere che al processo di valutazione/gestione dei rischi partecipi l'intera "linea" aziendale rappresentata dai dirigenti e dai preposti; gli stessi sono infatti, al contempo,

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 6 DI 142
--	---	--

depositari di importanti conoscenze e titolari di obblighi, per cui è opportuno prevedere un loro ampio coinvolgimento in questa fase del processo.

Alla valutazione collaborano altresì il responsabile (e/o gli addetti) del servizio di protezione e prevenzione nonché, ove previsto, il medico competente: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento (e qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro contenimento.

La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale da un lato, laddove adeguatamente formato (art. 37 comma 10 e 11), è a sua volta ravvisabile come una specifica risorsa tecnica, e dall'altro lato costituisce il punto di riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze, esperienza e valutazione dei lavoratori, che pure rivestono grande importanza nel processo di controllo dei rischi lavorativi, come d'altronde stabilito in diversi punti del decreto legislativo (si veda ad es. l'art. 18 comma 1 punti n, o ,p); art. 20 comma 2 punti a, e).

Infine, al processo di valutazione e gestione dei rischi partecipano, più o meno direttamente, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori; gli stessi, infatti, nel rispettare il dettato degli art.22,23,24 devono anche fornire informazioni relative a criteri, ambiti e limiti per l'utilizzazione (sicura) di ambienti, impianti e strumenti di lavoro. La scrupolosa verifica del rispetto di tali criteri da parte degli altri soggetti protagonisti della valutazione rappresenta un ulteriore rilevante contributo al processo generale di valutazione e gestione dei rischi.

0.8 DEFINIZIONI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE IN LINEA CON GLI ORIENTAMENTI CEE

0.8.1 DEFINIZIONI

da : "ORIENTAMENTI Cee RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA LAVORO"

PERICOLO: *proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni*

RISCHIO: *probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso"*

da : " NORMA UNI EN 292 PARTE I / 1991"

PERICOLO: *fonte di possibili lesioni o danni alla salute.*

Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione, etc...

SITUAZIONE PERICOLOSA: *qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 7 DI 142
--	---	--

RISCHIO: *combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa*

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: *valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza*

da : "D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09"

PERICOLO: *proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;*

RISCHIO: *probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;*

VALUTAZIONE DEI RISCHI: *valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività , finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;*

Nel linguaggio comunemente adottato il termine "pericolo" assume normalmente un significato connesso al rischio infortunistico; nel testo degli Orientamenti Cee, invece, è utilizzato in un'accezione più ampia; nel testo che segue potrà essere utilizzato anche il termine "fattore di rischio" ad indicare l'esistenza di un pericolo da cui possa derivare un rischio per i lavoratori.

0.8.2 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

da: "ORIENTAMENTI Cee RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA LAVORO"

"L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi provvedimenti comprendono:

- prevenzione dei rischi professionali**
- informazione dei lavoratori**
- formazione professionale dei lavoratori**
- organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari**

L'art. 15 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 elenca, in successione logica e concatenata, i provvedimenti che devono essere assunti dal datore di lavoro quali "misure di tutela" per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra le misure indicate, la valutazione dei rischi è il primo atto previsto, dal quale derivano tutte le ulteriori misure, alla cui programmazione ed attuazione la valutazione stessa è finalizzata.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 8 DI 142
--	--	--

0.8.3 CRITERI GENERALI

Il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 si riferisce in alcuni articoli alla "valutazione dei rischi", in altri alla valutazione dei pericoli, in altri alla "valutazione dell'esposizione", pur facendo in ogni caso riferimento alla valutazione dei rischi disposta dall'art. 17, primo comma.

Sembra pertanto di poter desumere la volontà del legislatore ad interpretare il "mandato" al valutatore con una certa flessibilità, in ragione del tipo di pericolo preso in considerazione e della complessità che l'analisi del problema di prevenzione implica.

In questa valutazione si procederà principalmente all'**individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la **identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti** al rischio, **non comprendendo stime probabilistiche di accadimento**, salvo casi particolari da individuare.

Per la concreta attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo in merito alla valutazione dei rischi, tenuto conto dell'orientamento della stessa a fini di programmazione di interventi di prevenzione, possono essere sinteticamente proposti i seguenti criteri:

a) Attuazione di una fase preliminare

- procedere all'identificazione dei centri/fonti di pericolo sulla base dell'analisi del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutta la documentazione e le informazioni disponibili ed utili.

b) Orientamenti operativi

- se nella conduzione della valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza, la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori, che sia riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente, le misure di tutela eventualmente individuabili possono opportunamente essere attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli strettamente necessari alla definizione della priorità da assumersi per gli interventi stessi;
- se un possibile pericolo, connesso all'attività lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio assente o molto limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con l'adozione di opportune misure (può essere il caso della valutazione dell'esposizione dei lavoratori a piombo, amianto e rumore ai sensi del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09), la valutazione dei rischi può limitarsi ad una presa d'atto di tali risultanze, previa verifica della loro attualità;
- al contrario, là dove l'esistenza di un pericolo risulti dubbia, o incerta la definizione delle possibili conseguenze, o complessa l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione, appare opportuno condurre una valutazione dei rischi che si articoli in un percorso logico e procedurale più completo ed approfondito.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 9 DI 142
--	---	--

0.8.4 FASI PRELIMINARI

Al fine di una sua corretta collocazione temporale e maggiore rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la valutazione va fatta precedere da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dell'attività lavorativa (produzione di beni o di servizi, di serie o per campagne, produzione conto terzi etc. e relativa variabilità delle lavorazioni in relazione al variare della produzione...) con particolare riferimento all'esistenza di attività di servizio alla produzione (pulizia, manutenzione...) od occasionali (guasti, riattivazione di impianti...); non dovrà essere trascurata la considerazione di prestazioni eventualmente erogate dai lavoratori all'esterno dell'abituale luogo di lavoro (montaggi, riparazioni...) come pure la possibilità di presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di utenti.

Dovrà essere scelta la sequenza logica che il valutatore riterrà più opportuno adottare nell'analisi dei pericoli e dei rischi :

- sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo produttivo
- compiti assegnati ai lavoratori
- ambienti di lavoro
- aggregati in base al linguaggio aziendale ("reparti", "linee", "uffici"...),

avendo unicamente cura di:

- esplicitare la scelta fatta
- attenersi ad essa in modo coerente

Un'ulteriore fase preliminare da non trascurarsi è l'acquisizione e l'organizzazione di tutte le informazioni e le conoscenze già disponibili su elementi utili a connotare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni riferibili al lavoro.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 10 DI 142
--	---	---

0.9 NORME PRINCIPALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO:

I riferimenti legislativi e bibliografici sotto elencati riguardano tutte le fasi dell'intero ciclo lavorativo.

- ***D.Lvo 106 del 3 agosto 2009 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81***
- D.Lvo 81/2008 del 9 Aprile 2008 "TESTO UNICO" attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.Lgs 475/92 - Attuazione delle direttive 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
- D.Lgs 532/99 – Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art.17 comma 2 della legge n. 25 del 5/2/99
- D.P.R. 459/96 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
- D.P.R. 224/88 – Rumorosità delle macchine
- Legge 292 del 5/3/63 (vaccinazione antitetanica obbligatoria)
- D.M. 26/4/90 e D.M. 4/10/91 (individuazione delle categorie a rischio per la vaccinazione contro l'epatite virale B)
- NIOSH: "Work practices guide for manual lifting", NIOSH technical report, n. 81-122. U.S., 1981
- Norma UNI - EN 292 - 1: Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione – Terminologia e metodologia di base
- Norma UNI - EN 292 - 2 : Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione – Specifiche e principi tecnici
- Norma CEI - EN 60204 – 1: Sicurezza delle macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Requisiti generali
- D.Lgs.vo 02.02.2002 n°25 – Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 11 DI 142
--	--	---

CAPITOLO_1 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art.29 D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09)

1.1 PREMESSA

Il presente documento redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) rappresenta la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lvo 81/08.

La valutazione è stata effettuata dal Datore di Lavoro **Prof.ssa Giovanna FANTETTI in collaborazione con il medico competente Dott. Luigi Antonio MASCIA, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Geom. Marco D'ANGELO** informando e coinvolgendo i lavoratori ed il loro Rappresentante così come previsto dall'articolo 29 comma 1 e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza previsto dall'articolo 29 comma 2

Così come previsto dall'art.29 comma 3 la valutazione dei rischi sarà immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione saranno aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi sarà rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

Così come previsto dall'art.29 comma 4 il presente documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

1.2 DESCRIZIONE DEL METODO DI LAVORO

Nel mese di Settembre 2011 sono stati condotti più sopralluoghi presso la sede della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado –Sant'Elia a Pianisi- dove i lavoratori svolgono le loro attività, al fine di procedere alla revisione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lvo 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

Il controllo ispettivo dei locali di lavoro, delle attrezzature, delle apparecchiature, degli impianti e delle sostanze impiegate e presenti, ha permesso di raccogliere utili elementi per la formulazione di giudizi d'idoneità. Durante il controllo è stata verificata la conformità delle strutture e delle macchine alle norme di legge e di buona tecnica.

Si è tenuto conto:

- dei lavoratori che espletano la propria attività all'interno della scuola;
- degli alunni presenti all'interno della struttura;
- dei lavoratori delle ditte esterne;
- delle persone occasionalmente presenti all'interno della struttura.

2 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA

PLESSO: **SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SANT'ELIA A PIANISI**

CORSO UMBERTO I°, 127

LOCALITÀ SANT'ELIA A PIANISI

OCCUPANTI L'EDIFICIO SCOLASTICO: **152 PERSONE DI CUI**

- **DIRIGENTE:** 1
- **INSEGNANTI:** 28
- **COLLABORATORE SCOLASTICO:** 3
- **DSGA:** 1
- **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:** 2
- **ALUNNI:** 117

ENTE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANT'ELIA A PIANISI**

DATORE DI LAVORO – DIRIGENTE SCOLASTICO -

NOME E COGNOME PROF.SSA GIOVANNA FANTETTI

NATA A COLLETORTO

2.1 ELENCO DEGLI ADDETTI DIVISO PER MANSIONI

COGNOME	NOME	MANSIONE
FANTETTI	GIOVANNA	DIRIGENTE
BOSCO	RITA	DOCENTE
CANTANDO	ELISA MARIA	DOCENTE
ALBANESE	NICOLATIZIANO	DOCENTE
BONANNI	ANTONIO	DOCENTE
CIROCCO	PAOLO DONATO	DOCENTE
CORDONE	MARIA FRANCA	DOCENTE
DE CRISTOFARO	PATRIZIA	DOCENTE
DE MARCO	LIVIO GIUSEPPE	DOCENTE
DI CRISCIO	TIZIANA	DOCENTE
DI IASIO	SILVANA	DOCENTE
DI IELSI	GIUSEPPINA	DOCENTE
DI STEFANO	MARIA LUCIA	DOCENTE
GALLINA	VALERIA	DOCENTE
GENOVESE	VITTORIO	DOCENTE
IANTOMASI	LUCIA	DOCENTE
LALLI	CARLA	DOCENTE
MASTROVITA	GIUSEPPINA	DOCENTE
MOLINARO	ANTONELLA	DOCENTE
PALANGE	ANNA MARIA	DOCENTE
PETRELLA	STEFANIA	DOCENTE
PIETRACATELLA	ANGELA	DOCENTE

RACCHI	MARIA PASQUALINA	DOCENTE
REALE	ANTONIO	DOCENTE
SCIANNAME'	LEONARDO	DOCENTE
SILVESTRI	MICHELANTONIO	DOCENTE
TOTARELLA	PIERINA	DOCENTE
VENDOLA	CARMELA	DOCENTE
VITALE	GIULIANA	DOCENTE
MASELLI	FERNANDO SALVATORE	ASS. AMMINISTRATIVO
D'AMBROSIO	MARIA ERNESTINA	ASS. AMMINISTRATIVO
MAGLIERI	MARIA LUISA	DSGA
BERARDINELLI	FILOMENA	COLL. SCOLASTICO
IANNANTUONO	ANNA MARIA	COLL. SCOLASTICO
DI BONA	SALVATORE	COLL. SCOLASTICO

3_DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Nell'edificio si svolgono normali attività didattiche.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 15 DI 142
--	---	---

4 ORGANIGRAMMA E DESCRIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ AZIENDALI

4.1_ Datore di lavoro – Dirigente Scolastico -

Nome e Cognome Prof.ssa Giovanna FANTETTI

Compiti e responsabilità

Alla luce del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 il datore di lavoro ha l'obbligo non delegabile (**Art.17**) di effettuare:

- a) *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
- b) *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

Oltre ad altri obblighi (**delegabili ai sensi dell'art.18**) quali:

- a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*
- b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) *richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
- m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);*
- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- q) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Oltre a dover rispettare i principi dettati dall'art.15 "Misure generali di tutela" quali:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli

di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Per quanto riguarda **Dirigenti e Preposti** essi sono stati definiti **nell'art.2 comma 1 lettere**

d) dirigente: *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

e) preposto: *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*

tutti gli obblighi e le adempimenti possono essere affidate dal Datore di lavoro a suoi delegati, fatta eccezione di quelli richiamati all'art.17 (DVR e nomina RSPP): Dirigenti o preposti.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 18 DI 142
--	---	---

4.2_Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Nome e Cognome Geom. Marco D'ANGELO

Compiti e responsabilità

I compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono quelli del Servizio stesso richiamati nell'art.33 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 e più precisamente:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*

Tali attività e compiti, per essere veramente efficaci, dovranno integrarsi con quelli propri del datore di lavoro e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché del medico competente.

Il Responsabile del Servizio deve avere conoscenze nelle seguenti aree di attività

- analisi/valutazione dei rischi
- scelta e mantenimento in essere delle misure di prevenzione
- informazione/formazione dei lavoratori che richiedono lo sviluppo di competenze:
- progettuali
- diagnostiche
- decisionali
- comunicative

nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a:

- norme di legge e di buona tecnica sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro
- analisi dei rischi (di qualunque natura)
- sistemi di prevenzione
- costruzioni di piani e di programmi (di analisi, di intervento, di verifica di risultato)
- progettazione di programmi di informazione e di formazione
- costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 19 DI 142
--	---	---

4.3_Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Nome e Cognome **Sig. Fernando MASELLI**

Compiti e responsabilità

Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09:

1. *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.*

2. *In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

3. *Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.*

4. *Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.*

5. *Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.*

6. *L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, **avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro**, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.*

7. *In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente:*

- a) *un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;*
- b) *tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;*
- c) *sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.*

In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. *Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST) e 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

Il mandato organizzativo di questa figura professionale come si evince dalle attribuzioni conferite dall'art. 50 e si deduce dalla sua qualifica ("rappresenta" i lavoratori) comprende i seguenti compiti:

- a) *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) *è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) *è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) *è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 comma 10 e 11;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 21 DI 142
--	---	---

4.4_Medico competente

Nome e Cognome **Dott. Luigi Antonio MASCIA**

Compiti e responsabilità

Il **D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 all'art.38** fissa i titoli o requisiti necessari per svolgere le funzioni di Medico competente:

- a) *specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;*
- b) *docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;*
- c) *autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;*
- d) *specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.*

L'attività del Medico competente si svolge ai sensi **dell'art.39** e più precisamente:

1. *L'attività di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).*

2. *Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:*

- a) *dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;*
- b) *libero professionista;*
- c) *dipendente del datore di lavoro.*

3. *Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.*

4. *Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.*

5. *Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.*

6. *Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.*

Ai sensi dell'art.41 la Sorveglianza sanitaria è effettuata dal MC:

1. *La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:*

- a) *nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;*
- b) *qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.*

2. *La sorveglianza sanitaria comprende:*

- a) *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- b) *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico*

competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità ;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 23 DI 142
--	---	---

5 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEDICATA ALLA SICUREZZA (S.P.P., MEDICO COMPETENTE, R.L.S., CONSULENZE, SUPPORTI, MEZZI)

5.1 _SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Il Servizio di prevenzione e protezione è definito all'art.2 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 come *l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*;

Il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi costituisce uno strumento a disposizione dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Lo scopo primario comunque di tale struttura è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente specializzato del datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per raggiungere questo scopo sono richieste competenze multidisciplinari integrate in un'apposita organizzazione ed afferenti sostanzialmente a due tipologie di professionalità: di igiene industriale e di sicurezza con competenze anche in campo di tecniche di comunicazione e di organizzazione del lavoro.

L'ultima competenza necessaria per la più ampia attuazione delle attività di prevenzione, quella medico sanitaria, è situata nella figura del medico competente, al quale nel nuovo D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 è data una particolare attenzione ed importanza ponendo una novità nella partecipazione del MC alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi.

La competenza in campo ergonomico, si colloca in un'area di "border-line" tra la competenza di organizzazione del lavoro e quella medico sanitaria.

Il Servizio di prevenzione e protezione per realizzare tali finalità deve porsi alcuni obiettivi fondamentali che sono:

- individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo, delle situazioni pericolose e dei rischi
- individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- elaborazione della valutazione dei rischi
- individuazione ed attuazione (secondo un programma con ben identificate priorità) di misure di prevenzione e protezione, che comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali, organizzative, informative e formative.

Vanno sottolineati a questo punto due ulteriori aspetti di fondamentale importanza:

- il Servizio di prevenzione e protezione è una struttura che il datore di lavoro utilizza per il raggiungimento degli obiettivi indicati;
- i componenti del Servizio sono tenuti al segreto professionale relativamente al processo produttivo, fatte salve naturalmente le informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 24 DI 142
--	---	---

Per mettere il Servizio in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro fornisce allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura.

Tutte le informazioni devono essere documentate affinché il Servizio di prevenzione e protezione sia veramente messo in grado di operare.

Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi.

In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e tutela della riservatezza.

5.2_ COMPITI E FUNZIONI

Per realizzare lo scopo e gli obiettivi prima definiti, devono essere precisate, in modo operativo, le funzioni e le attività del Servizio di prevenzione e protezione.

Le funzioni, dal punto di vista operativo, sono:

- 1. analisi della situazione e definizione dei problemi**
- 2. progettazione degli interventi e contestuale formulazione al datore di lavoro delle esigenze di intervento preventivo in tutte le sue articolazioni**
- 3. controllo nella realizzazione degli interventi programmati**
- 4. attività di informazione nei confronti dei lavoratori**
- 5. valutazione di efficacia e di efficienza**

1. L'analisi della situazione e la definizione dei problemi comprende l'identificazione e la valutazione dei bisogni dell'azienda/unità produttiva dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché dell'ambiente, il riconoscimento e la classificazione dei problemi secondo un ordine di priorità, l'analisi delle loro conseguenze sulla sicurezza e la salute e sull'azienda in generale; tale analisi va condotta in modo partecipato, non solo garantendo il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione del medico competente, ove presente, ma anche la partecipazione col più ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori, in quanto portatori di esperienze e conoscenze di insostituibile importanza.

2. La seconda funzione comprende la progettazione di programmi di prevenzione e controllo dei rischi e dei problemi identificati nella fase precedente. Tale funzione si realizza attraverso attività rivolte a diversi obiettivi che sono selezionati a seconda della natura del posto di lavoro. In questo modo potranno essere compresenti, prevalenti o addirittura esclusive attività di sicurezza, di igiene industriale, sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative, etc. Questa funzione prevede anche la presentazione al datore di lavoro del programma stesso, comprese indicazioni operative ed opzioni che tengano conto anche del rapporto costi benefici. Spetta poi al datore di lavoro la decisione di mettere in atto quanto sopra, in modo integrale o parzialmente, con piena assunzione di ogni responsabilità nel merito.

3. La terza funzione è il momento effettivamente operativo in cui il Servizio di prevenzione e protezione controlla la realizzazione di tutto quanto è stato definito in precedenza, realizzazione che, per altro, come appena detto, non è a suo carico, ma diretta dal datore di lavoro o eventualmente dirigente o preposto. Per

supportare tale funzione è fondamentale conoscere ed adottare metodi, strumenti e procedure finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di lavoro.

4. La quarta funzione consiste nell'attuazione e gestione dei necessari flussi informativi verso i lavoratori anzitutto, ma anche verso dirigenti, quadri intermedi etc. per la miglior gestione dei processi preventivi.

5. La quinta funzione viene realizzata per verificare se le azioni adottate a scopo preventivo per il controllo dei rischi e per lo sviluppo delle condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista della sicurezza e della salute sono state efficaci e hanno avuto successo. A questo scopo occorre adottare nell'ambito di una strategia di valutazione metodi ed indicatori concretamente applicabili.

Le attività individuabili nell'ambito delle cinque funzioni sopra indicate possono essere sintetizzate come di seguito:

1. esame della documentazione e fonti informative preliminari
2. sopralluogo e orientamento preliminare all'interno dell'azienda
3. sopralluoghi ulteriori approfonditi in merito a problemi emersi nella fase 2
4. stima dei problemi di salute e sicurezza e dei rischi
5. recupero delle esperienze e considerazioni dei lavoratori interessati
6. eventuale esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali
7. individuazione delle misure preventive (in tutti i sensi) da attuare
8. definizione delle procedure di sicurezza
9. stesura del programma attuativo con indicazione delle opzioni tecniche e del rapporto costi benefici e sua presentazione al datore di lavoro
10. progettazione delle attività di tipo informativo, calibrate per i diversi interlocutori e destinatari
11. effettuazione delle attività di tipo informativo
12. collaborazione alla progettazione delle attività di tipo formativo
13. sorveglianza e controllo della sistematica applicazione di quanto indicato ai punti precedenti

Queste attività sono di fatto quelle che il Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà gestire sistematicamente, anche se sono di particolare rilevanza in sede di prima applicazione del processo di valutazione dei rischi. Poi le stesse attività continueranno se pure con intensità e frequenza diversa da quella iniziale. Nel prosieguo dell'attività del Servizio, diventerà particolarmente strategica anche l'attività di consulenza nella pianificazione e progettazione dei luoghi di lavoro, nell'acquisto e gestione delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale, nonché l'attività di supporto nella gestione dei rapporti, a livello tecnico, con gli organi preposti alla vigilanza e controllo.

Esiste infine un ultimo insieme di attività strettamente legate al sistema informativo, e alla ricerca ed informazione. Si tratta di:

- raccolta e registrazione di dati sulla situazione di salute generale, sulle patologie professionali e sugli infortuni nella azienda;
- ricerca su problemi di salute e sicurezza del lavoro dell'azienda;
- valutazione a lunga scadenza delle attività del Servizio di prevenzione e protezione dell'azienda e della loro efficacia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 26 DI 142
--	---	---

Tutte le attività di pertinenza del Servizio vanno gestite in stretta collaborazione con altri partner interni o esterni all'azienda, infatti, la grande varietà di metodologie impiegate richiede implicitamente una collaborazione multidisciplinare di esperti con competenze diverse, quali medici del lavoro, igienisti del lavoro, psicologi, ergonomi, tecnici della sicurezza, etc.

E' inoltre importante sottolineare la necessità di verificare sistematicamente la qualità e di standardizzare i metodi usati nella realizzazione di ognuna delle attività del Servizio di prevenzione e protezione.

5.3_ IL RUOLO E LE CAPACITÀ DELLE RISORSE UMANE

Le funzioni, le attività ed i compiti del Servizio di prevenzione e protezione definite nell'art.33 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 richiedono l'individuazione di un metodo generale per l'attuazione di quanto previsto dal legislatore. Il prerequisito per attuare quanto sopra è quello di disporre di adeguate risorse e competenze che però devono essere integrate da un forte approccio metodologico.

Tale metodologia è estremamente importante poiché il Servizio di prevenzione e protezione influisce sui pericoli attraverso gli esiti delle proprie attività.

Le competenze e le capacità di cui verranno tracciati sommarî profili sono ovviamente reperibili, a seconda delle disponibilità ed opportunità, all'interno dell'organizzazione aziendale ovvero all'esterno a seconda delle valutazioni del datore di lavoro.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è caratterizzato da due aree di competenza: una gestionale ed una tecnico-specifica, fra loro integrate.

La prima area attiene a capacità organizzative, relazionali ed amministrative cioè alla capacità di programmare, pianificare, comunicare (con vari soggetti) gli obiettivi, di reperire, sviluppare, gestire e motivare le risorse umane.

Nell'area tecnico-specifica invece possono essere rappresentate varie competenze culturali che concorrono a definire più in generale la prevenzione.

In particolare si può trattare di conoscenze ricavate dall'igiene industriale o dalla sicurezza sul lavoro, dall'ergonomia e dalle tecniche di analisi dell'organizzazione del lavoro nonché da altre discipline correlate per aziende e/o unità produttive che si caratterizzano per particolari pericoli e/o rischi e naturalmente dalla profonda conoscenza delle norme di legge e delle norme di buona tecnica.

Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna o esterna all'azienda e di un'attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell'infortunio. Se il Responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza individuare le necessarie misure preventive, non fornendo al datore di lavoro l'informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il datore di lavoro, dell'evento; ove invece il Responsabile aveva correttamente individuato il problema e indicato le soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il preposto non ha dato seguito alle sue indicazioni, egli dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell'evento. Sarà naturalmente l'autorità giudiziaria a pronunciarsi su questioni di questo tipo.

Gli addetti del Servizio saranno caratterizzati in base alle loro competenze tecniche specifiche, che possono essere tra loro differenti (igienista industriale, tecnico della sicurezza, etc.); sicuramente terreni di

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 27 DI 142
--	---	---

conoscenza/competenza comuni a tutte le figure sono quelli della legislazione, delle norme di buona tecnica e delle tecniche di comunicazione.

Altre figure di supporto possono essere di volta in volta individuate a seconda della complessità e specificità dei problemi di prevenzione emersi dalla valutazione del rischio e dal programma di prevenzione e protezione scaturito da questo nonché dal piano di informazione e formazione necessario per sostenerlo. Tali figure possono naturalmente (ed in genere lo saranno) essere anche esterne al Servizio o addirittura all'azienda stessa (anche nel caso di un Servizio aziendale).

Un'ultima considerazione riguarda la collocazione del Servizio nell'architettura dell'organigramma e funzionigramma aziendale: date le sue funzioni e caratteristiche, la collocazione che appare più opportuna è in posizione di staff rispetto al datore di lavoro o comunque alle più alte gerarchie aziendali, in modo da dare a questa struttura, - che per i suoi compiti essenzialmente "consulenziali", per il suo ruolo di "staff" e non di "line" (quindi di scarso peso gerarchico), per le sue caratteristiche di problematicità (è verosimile che possa entrare in conflitto con le esigenze produttive, e quindi con le figure che tali esigenze presidiano), appare debole in termini di "peso specifico" all'interno dell'azienda, e forte solo dell'autorevolezza tecnico-scientifica del suo responsabile (o dei suoi collaboratori), - una "forza" riflessa che le deriva dall'essere in staff (e quindi in forma di rapporto privilegiato, almeno in termini di relazioni e comunicazioni) con le più alte gerarchie aziendali.

Quindi il Servizio dovrebbe contare sulla sua intrinseca autorevolezza e sull'autorità che gli deriva dalla contiguità con gli alti vertici aziendali o con la stessa proprietà.

5.4_ RIUNIONE PERIODICA (ART.35)

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno **una volta all'anno** una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- c) il medico competente, ove nominato;*
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi

sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

5.5_ IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il S.P.P. è costituito dalle seguenti persone:

DATORE DI LAVORO	PROF. SSA	GIOVANNA	FANTETTI
RESPONSABILE DEL SPP	GEOM.	MARCO	D'ANGELO
ADDETTO AL SPP	INS.	GIUSEPPINA	MASTROVITA
ADDETTO AL SPP	INS.	SILVANA	DI IASIO
MEDICO COMPETENTE	DOTT.	LUIGI ANTONIO	MASCIA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)	SIG.	FERNANDO	MASELLI

6 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEDICATA ALL'EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO ED EVACUAZIONE RAPIDA

6.1 _EMERGENZA ED EVACUAZIONE RAPIDA

Emergenza: Squadre di intervento: sono costituite da personale interno, espressamente individuato per effettuare anche questo tipo di lavoro, immediatamente disponibile all'occorrenza. La pronta disponibilità va intesa come presenza fisica sempre assicurata sia dal punto di vista della composizione prevista per le squadre, che per qualificazione professionale dei componenti.

Particolare attenzione è stata posta alla qualificazione professionale degli operatori che compongono la squadra, in quanto è direttamente correlata al compito da svolgere. Questo non si esaurisce nel solo intervento tecnico (salvataggio, lotta antincendio, attivazione dispositivi di sicurezza, bonifica, ecc.) ma prevede, nei casi in cui si possono generare situazioni di panico, la capacità di supporto psicologico-assicurativo nei confronti delle persone coinvolte.

Infine, mediante esercitazioni e simulazioni, che favoriscono la coesione e l'unitarietà della squadra, sono periodicamente controllate la capacità e la tempestività di intervento.

Evacuazione: fermo restando la predisposizione di vie ed uscite di emergenza di cui al D.M. 26.08.1992, il PE ha individuato tutti i percorsi, preferenziali ed alternativi, che da ciascun posto di lavoro devono essere seguiti per raggiungere i luoghi sicuri.

I centri di raccolta sono zone in cui devono confluire inizialmente le persone per poi essere allontanate definitivamente ed in modo ordinato per evitare intralcio agli eventuali mezzi di soccorso. Nei luoghi di lavoro non aperti al pubblico il centro di raccolta deve essere utilizzato anche per censire le persone evacuate.

I luoghi sicuri e le vie di emergenza sono riportati sulle planimetrie citate per gli equipaggiamenti.

SQUADRA INDIVIDUATA E NOMINATA

SILVANA DI IASIO **ADDETTO ALL'ANTINCENDIO**

ANGELA PIETRACATELLA **ADDETTO ALL'ANTINCENDIO**

LEONARDO SCIANNONE' **ADDETTO ALL'ANTINCENDIO**

GIUSEPPINA MASTROVITA **ADDETTO ALL'ANTINCENDIO**

FERNANDO MASELLI **ADDETTO ALL'ANTINCENDIO**

PREPOSTI:

PROF.SSA GIOVANNA FANTETTI	PREPOSTO EMANAZIONE ORDINE DI EVAQUAZIONE
SCIANNAME' LEONARDO	PREPOSTO EMANAZIONE ORDINE DI EVAQUAZIONE
MASELLI FERNANDO SALVATORE	PREPOSTO EMANAZIONE ORDINE DI EVAQUAZIONE
BERARDINELLI FILOMENA	PREPOSTO INTERRUZIONE EROGAZIONE GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
I ANNANTUONO ANNA MARIA	PREPOSTO INTERRUZIONE EROGAZIONE GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
BERARDINELLI FILOMENA	PREPOSTO VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
I ANNANTUONO ANNA MARIA	PREPOSTO VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
BERARDINELLI FILOMENA	PREPOSTO CONTROLLO DELLA FRUIBILITÀ DELLE VIE DI ESODO
I ANNANTUONO ANNA MARIA	PREPOSTO CONTROLLO DELLA FRUIBILITÀ DELLE VIE DI ESODO
BERARDINELLI FILOMENA	PREPOSTO CONTROLLO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SEGNALE DI ALLARME
I ANNANTUONO ANNA MARIA	PREPOSTO CONTROLLO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SEGNALE DI ALLARME
BERARDINELLI FILOMENA	PREPOSTO CONTROLLO SULL'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI ESTINZIONE
I ANNANTUONO ANNA MARIA	PREPOSTO CONTROLLO SULL'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI ESTINZIONE
BERARDINELLI FILOMENA	PREPOSTO SORVEGLIANZA AL PIANO E SEGNALAZIONE NON CONFORMITÀ O SITUAZIONI DI RISCHIO
I ANNANTUONO ANNA MARIA	PREPOSTO SORVEGLIANZA AL PIANO E SEGNALAZIONE NON CONFORMITÀ O SITUAZIONI DI RISCHIO

6.2_PRIMO SOCCORSO

Un'azione di pronto soccorso può essere fine a se stessa (sostanzialmente quando l'infortunio è l'unica conseguenza di un evento accidentale o di un'errata procedura) o costituire una delle azioni da attivare nell'ambito di un piano di emergenza. In ogni caso la predisposizione di un servizio di pronto soccorso, o di un nucleo di soccorritori, presenta alcuni elementi di complessità per cui se ne ritiene opportuna una trattazione separata, a cui si rimanda.

Il nucleo di soccorritori, pur dipendendo in modo funzionale dal proprio responsabile locale, deve disporre di una propria autonomia operativa in modo da assicurare sempre un primo intervento immediato alle persone colpite. I soccorritori, una volta effettuata una prima valutazione della situazione sanitaria, devono prestare i primi soccorsi alle persone colpite e attivare il servizio di pronto soccorso interno, se esistente, o direttamente le strutture esterne.

SQUADRA INDIVIDUATA E NOMINATA

GIUSEPPINA DI IELSI	ADDETTO AL 1° SOCCORSO AZIENDALE
SILVANA DI IASIO	ADDETTO AL 1° SOCCORSO AZIENDALE
LEONARDO SCIANNAME'	ADDETTO AL 1° SOCCORSO AZIENDALE
GIUSEPPINA MASTROVITO	ADDETTO AL 1° SOCCORSO AZIENDALE
FERNANDO MASELLI	ADDETTO AL 1° SOCCORSO AZIENDALE

6.3_SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI

Segnalazioni e comunicazioni: un problema da non sottovalutare nella predisposizione di strumenti, presidi o sistemi per la gestione delle emergenze è la funzione che hanno le segnalazioni e le comunicazioni e la loro reale fruibilità. Non è improbabile, infatti, che parte della disorganizzazione o dei ritardi nella gestione dell'emergenza sia dovuta alla confusione che si genera nei normali canali di trasmissione interni ed esterni.

E' necessario quindi prevedere con estrema precisione i possibili sistemi di allarme, distinti dai normali segnali ottici e/o acustici, e le procedure da seguire per la loro attivazione, nonché i possibili sistemi di comunicazione fra le singole aree operative ed il centro di controllo (es. ricetrasmittenti portatili).

Può essere inoltre opportuno prevedere la possibilità di intervento nelle comunicazioni attivando o linee riservate destinate esclusivamente a questo scopo, o deviando le linee di emergenza su canali di trasmissione privilegiati.

SQUADRA INDIVIDUATA E NOMINATA

COLLABORATORI SCOLASTICI DI PIANO

ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI

CAPITOLO_7 VALUTAZIONE DEI RISCHI

CAPITOLO_7.1 IMPOSTAZIONE GENERALE E DEFINIZIONI

Nella redazione della presente Valutazione dei rischi sono state prese in considerazione le Linee Guida sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro redatte da **ITACA** "Istituto per l'innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale" facente capo alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, oltre all'analisi degli infortuni occorsi in azienda, ed agli studi effettuati nel comparto di riferimento da parte di Istituzioni (ISPESL, INAIL, DPL etc.).

Nella pratica applicativa, la valutazione dei rischi viene condotta con il procedimento sotto elencato:

- a) L'attività in esame viene suddivisa in aree, in modo da rendere più precisa, puntuale e mirata l'analisi dei pericoli e la susseguente valutazione dei rischi.*
- b) Per ognuna delle aree così individuate si procede al censimento dei pericoli e delle relative sorgenti, in relazione agli impianti, macchine, attrezzature, ciclo tecnologico e modalità operative adottati. Il censimento prende in considerazione quei pericoli potenziali che l'analisi degli estensori, l'esperienza degli addetti, i dati storici e l'esame impiantistico indicano come evidenti.*
- c) Sono censiti gli addetti presenti nell'unità produttiva considerata, al fine di individuare la popolazione potenzialmente esposta ai pericoli; tra di essi sono evidenziati i soggetti tutelati, come disabili, invalidi, etc..*
- d) Vengono quindi censite le mansioni e per ciascuna area omogenea vengono individuate quelle mansioni così dette rappresentative alle quali è successivamente applicata l'analisi di rischio per mansione (JSA).*
- e) Si procede alla raccolta delle misure tecniche, organizzative e procedurali già predisposte per la prevenzione e protezione degli addetti esposti ai pericoli; nell'inventario vengono anche considerati i dispositivi di protezione individuale e collettiva.*
- f) Per le mansioni rappresentative si effettua l'analisi di rischio per mansione per la stima del rischio. Nel corso dell'analisi, mediante interviste dirette, si tiene conto dell'esperienza operativa degli addetti e si procede, ove necessario, a verifiche sul campo di quanto raccolto; si tiene infine conto della storia infortunistica e degli incidenti registrati nell'installazione.*
- g) Nei casi in cui si rinviene una motivata ed attuabile possibilità di riduzione dei rischi si provvede ad indicarne le modalità di attuazione (misure definite per il miglioramento); le misure definite sono state organizzate, per tipologia di intervento (misure tecniche, organizzative/procedurali e DPI)*
- h) Si provvede infine a stendere il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione da secondo le priorità individuate.*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 33 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_7.2 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI

La conoscenza, l'individuazione ed il riconoscimento dei *pericoli o fattori di rischio*, presenti nell'ambiente o nelle modalità di lavoro, sono le azioni iniziali e più importanti per ogni valutazione, per una efficace prevenzione e per l'impostazione di misure di tutela.

Allo scopo di rendere chiara la descrizione successiva, si riporta, la seguente definizione ai sensi del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 all'art.2 comma 1 lettera r) di ***pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;***

Risulta metodologicamente utile, se non necessario, ai fini delle analisi successive, classificare i pericoli in categorie unitarie.

Una possibile classificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, all'interno di qualsiasi attività produttiva, può portare ad individuare, prendendo come riferimento le sorgenti di rischio, cinque gruppi principali o categorie:

CAPITOLO_7.3.1 PERICOLI ORDINARI O "GENERICI"

Sono quei pericoli che si trovano generalmente presenti nella grande maggioranza delle attività produttive, collegati alla struttura fisica produttiva, sia come fabbricati che come impiantistica e attinenti possibilità di infortuni inerenti sia gli ambienti di lavoro, (passaggi, scale, pavimenti, illuminazione, etc.), sia macchine, attrezzature ed impianti, (accessibilità a parti in movimento, proiezioni di frammenti/schegge, mezzi di sollevamento e trasporto, elettrocuzione, etc.).

I pericoli da individuare non possono riferirsi a situazioni di carenze o violazioni alle normative, intese in senso largo ovvero includenti standards e codici di buona tecnica conosciuti. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di pericoli riconducibili alla categoria ordinari o generici.

- *Il pericolo di cadute dall'alto deve essere preso in considerazione per operazioni in quota (superiore a 2 m); la caduta è infatti sempre possibile anche in condizioni di assoluta regolarità delle protezioni, ad esempio in corrispondenza dei varchi per l'accesso o per necessità di manovre in prossimità dei parapetti.*
- *Il pericolo di scivolamenti, etc., si riferisce a pavimentazioni bagnate o irregolari*
- *Il pericolo di proiezioni di schegge e frammenti deve essere parimenti preso in considerazione per attività con apparecchiature a norma, che comunque possano liberare i frammenti o le schegge.*
- *Per quanto concerne i pericoli di elettrocuzione, questi si riferiscono a operazioni od interventi su quadri e parti in tensione accessibili, per manutenzione o necessità operative.*

CAPITOLO_7.3.2 PERICOLI ERGONOMICI

Sono quei pericoli evidenziati dalla nuova normativa, collegati a criteri ergonomici errati, che in generale risultano non strettamente correlati in modo specifico al ciclo tecnologico sviluppato, come :

- *Movimentazione manuale dei carichi.*
- *Posture incongrue.*
- *Videoterminali.*

Movimentazione manuale dei carichi

Per quanto riguarda la movimentazione manuale di carichi, il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 ed ancora prima il D.Lgs. 81/08 ha abrogato il limite massimo riportato nel D.Gls. 626/94 di 30 kg sostituendolo con la frase "il carico è troppo pesante".

Nell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 nel quale viene richiamata la Norma tecnica ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza) si stabilisce che la stessa è da considerarsi tra quelle previste dall'articolo 168 comma 3 e quindi criteri di riferimento per le finalità dello stesso articolo e dell'allegato XXXIII.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 34 DI 142
--	---	---

Anche in ambito ISO hanno luogo lavori di normazione riguardanti il settore forze fisiche e movimentazione di pesi. Come nel caso del CEN, gli studi hanno preso il via anche qui circa 15 anni or sono e, data la scarsa concertazione fra CEN e ISO, sono stati portati avanti parallelamente. Diversamente dalla norma EN 1005 la ISO-11228 è rivolta non solo ai progettisti, bensì espressamente anche a lavoratori e datori di lavoro.

A queste norme bisogna far riferimento per le finalità del titolo e dell'allegato tenuto conto del comma 3 dell'art. 168 stesso. Il titolo VI e l'allegato non propongono nuovi valori sostitutivi di quelli abrogati, ma fa riferimento alla norma ISO 11228 e a quelle pertinenti

È quindi necessario individuare nuovi riferimenti per l'applicazione del titolo stesso e per la normativa internazionale richiamata dal legislatore

Le linee guida sull'applicazione del decreto 626\1994 indicavano l'algoritmo di calcolo Lifting Index del NIOSH come strumento di analisi del rischio, ancorché con valori ponderali diversi da quelli del metodo originale:

- Per i maschi valore di 30 kg (allegato VI-626)
- Per le femmine il valore di 20 kg

Tanto la norma ISO 11228-1 che la EN 1005-2 adottano in sostanza lo stesso algoritmo (LIFTING INDEX) del NIOSH. Entrambe si sviluppano a partire da una griglia di valori di costante di peso (peso max. in condizioni ideali per sollevamenti occasionali) dati in funzione di fasce differenziate di popolazione lavorativa le due tabelle sono simili ma NON UGUALI:

- ISO 11228-1 usa il lifting index tale e quale
- EN 1005-2 lo integra con possibili considerazioni parametriche di altre variabili (sollevamento con un arto; sollevamento in più operatori...)

È evidente che il valore di 25 kg indicato dalla norma ISO 11228-1 per la popolazione lavorativa adulta protegge il 95% dei maschi ma solo il 70% delle femmine, per cui non può essere efficacemente adottato per la tutela della popolazione adulta femminile, mentre rappresenta un buon limite protettivo per i maschi.

Il valore di 20 kg risulta essere in grado di proteggere il 90% della popolazione femminile adulta, tra l'altro è il valore previsto in Italia dal RD. N. 635\1934 tuttora vigente in quanto mai abrogato: per cui 20 KG soddisfa non solo gli ineludibili requisiti normativi, ma anche quelli dell'evidenza scientifica.

Da letteratura ergonomica internazionale:

various authors "Evaluation of the Revised NIOSH Lifting Equation", Spine 1999 Feb.;24(4):386-394

- fanciulli (<15anni): M=10kg e F=5kg;

- adolescenti (<18anni): M=20kg e F=15kg.

Considerate:

- Le indicazioni (art.28) di tener conto, nella valutazione del rischio, delle differenze di genere e di età
- Alcune incertezze nelle tabelle ISO 11228 per quanto riguarda la fascia femminile e i lavoratori giovani e anziani
- Tenuto conto delle tabelle EN 1005, dei dati di letterature e delle normative ancora vigenti

I limiti di peso possono essere riassunte nella successiva tabella:

POPOLAZIONE LAVORATIVA	MASSA DI RIFERIMENTO(KG.)
MASCHI dai 18 ai 50ANNI	25
FEMMINE dai 18 ai 50 ANNI	20
MASCHI FINO 18 ANNI OLTRE 50 ANNI	20
FEMMINE FINO 18 ANNI OLTRE 50 ANNI	15

La ISO 11228-1/2003 fa riferimento alla UNI EN 1005-2 (2004); Parte 2: Movimentazione manuale dei carichi – Valutazione per cui le classi di rischio da prendere in riferimento per il NIOSH lifting equation sono le seguenti:

	0	0,75	1	1,25	2	3	4
INDICE SINTETICO DI RISCHIO	verde		giallo	rosso			
SITUAZIONE	Accettabile		Vicina al limite. Quota della popolazione (tra l'1% e il 20%) di ciascun sottogruppo può essere non protetta.			Oltre il limite Può comportare un rischio per quote crescenti della popolazione.	
INTERVENTO	Nessuno specifico		Formazione. Sorveglianza sanitaria. Strutturale e organizzativo (Laddove possibile).			Necessario. Immediato.	

Posture incongrue.

Il pericolo di posture operative incongrue si riferisce non soltanto a posizioni di lavoro continuative ma anche ad operazioni di breve durata in posizioni difficili (ad esempio operazioni su apparecchiature, manovre su comandi o dispositivi posti in posizioni difficili da raggiungere).

Videoterminali

Per i videoterminali, premesso che la norma pone condizioni specifiche di tutela solo per i *lavoratori che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali per tutta la settimana lavorativa*, si suggerisce di effettuare un censimento di tutte le apparecchiature assimilabili e di dichiarare il pericolo connesso; in sede di valutazione, con l'assistenza specifica del medico competente, si provvederà a individuare eventuali situazioni di rischio.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 36 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_7.3.3 PERICOLI SPECIFICI

Sono quei pericoli che risultano maggiormente imputabili e correlati allo specifico procedimento di lavorazione o ciclo tecnologico adottato e che si manifestano durante l'espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori, come :

- *Pericoli riconducibili ad agenti chimici pericolosi utilizzati sotto qualunque stato fisico: solido, liquido, gas o vapore.*
- *Pericoli riconducibili alla presenza di agenti fisici specifici delle lavorazioni, quali: rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, polveri inerti, microclima.*
- *Pericoli riconducibili alla presenza di agenti biologici utilizzati.*

Si sottolinea che ricadono in questa categoria i pericoli che si configurano durante le normali e prevedibili condizioni di esercizio.

Anche in questo caso, i pericoli da individuare non possono riferirsi a situazioni di carenze o violazioni alle normative, intese in senso largo; si intendono pertanto rispettati i limiti imposti da norme, standards, contratti collettivi nazionali, etc...

Per quanto concerne in particolare la presenza di agenti chimici nel ciclo di lavorazione, la semplice possibilità di contatti diretti (ad esempio prese campione a ciclo aperto, recipienti aperti, ecc...), l'adozione di organi di tenuta non ermetica (baderne, flange e guarnizioni, etc.), sono elementi sufficienti a determinare situazioni di pericolo, indipendentemente dalla concentrazione o reali possibilità di effetti dannosi, da accertare nel seguito.

Il pericolo di assunzione per inalazione, ad esempio, può sussistere anche se le concentrazioni sono inferiori ai TLV, anche in relazione alla sensibilità e reattività individuali; questa condizione sarà tuttavia valutata nella fase successiva, diretta proprio ad accertare i rischi per la salute.

Per quanto concerne il pericolo di ingestione, eliminato per principio l'atto volontario, esso è prevalentemente collegato a forme indirette di assunzione, come nel caso in cui si consumino cibi e bevande in ambiente contaminato, in carenza di precauzioni igieniche (lavaggio mani, cambio indumenti, etc.).

Il pericolo rumore deve essere collegato ad una situazione emissiva e non di esposizione; ad esempio si può supporre che il pericolo rumore, in base al D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, possa sussistere per apparecchiature con LAeq superiore a 80 dB(A); anche in questo caso la valutazione di eventuali situazioni di esposizioni a rischio viene effettuata in un secondo momento.

Le polveri inerti che costituiscono sorgente di pericolo sono costituite dalla frazione inalabile; qualora le sostanze abbiano caratteristiche di nocività od effetti dannosi potenziali di tipo chimico, il pericolo va inserito fra quelli pertinenti agli agenti chimici pericolosi.

CAPITOLO_7.3.4 PERICOLI DI PROCESSO

Sono quei pericoli che risultano strettamente correlati allo specifico ciclo tecnologico sviluppato, riconducibili alla possibilità di incidenti, anomalie o deviazioni delle normali condizioni operative o di funzionamento.

Rientrano in questa categoria i seguenti pericoli:

- *Pericolo di rilasci di sostanze tossiche*
- *Pericolo di rilasci di energia termica/meccanica.*
- *Pericolo di incendio.*
- *Pericolo di esplosione.*

Gli eventuali incidenti possono avere conseguenze limitate all'area esaminata (incidenti minori) o conseguenze gravi ("incidente rilevante"), tali da poter interessare zone ampie, anche esterne allo stabilimento.

Il *pericolo di rilasci di sostanze tossiche* è principalmente connesso alla presenza di significative quantità di sostanze tossiche che possono essere immesse in atmosfera, sia tramite aperture funzionali (PSV, dischi di rottura, prese campione, etc.) che per cause di mancato contenimento (fessurazioni, rotture, etc.); in sede di valutazione, si provvederà a individuare eventuali situazioni di rischio.

Per quanto concerne il *pericolo di rilasci di energia termica/meccanica*, il pericolo è connesso alla presenza di apparecchiature o recipienti che possono dar luogo a proiezione di parti o frammenti, a seguito di collasso e fluidi caldi o getti a pressione sia tramite aperture funzionali che per cause di mancato contenimento. In sede di valutazione, si provvederà a individuare eventuali situazioni di rischio; ad esempio, ad un recipiente a pressione, progettato, costruito, controllato e mantenuto in condizioni di conformità a norme e codici di buona progettazione, potrà essere assegnata una remota probabilità di collasso.

Il *pericolo di incendio* è collegato alla presenza di agenti chimici infiammabili (o combustibili) in significativa quantità, dal momento che, salvo eccezioni, l'aria, comburente e le sorgenti di innesco si ritengono ineliminabili. Il *pericolo di esplosione*, salvo situazioni particolari, è collegato alla possibile formazione di atmosfere esplosive per la presenza di agenti chimici facilmente infiammabili, esplosivi o reattivi ed in grado di liberare sostanze facilmente infiammabili o di decomporsi in modo da liberare grandi quantità di gas.

CAPITOLO_7.3.5 PERICOLI ORGANIZZATIVI

Con la definizione di pericoli organizzativi si intendono quelle situazioni organizzative aventi una potenzialità di generare danni.

Quando si parla di organizzazione, si intende l'insieme dei ruoli, delle funzioni e delle relazioni fra di essi.


I pericoli organizzativi, sono quindi collegati a carenze, difetti o improvvise variazioni in uno qualunque di questi elementi costitutivi.

Alcuni lati critici dell'organizzazione possono essere individuati sulla base dei seguenti punti.

- *Presenza di personale inesperto, non sufficientemente formato o addestrato;*
- *responsabilità non chiaramente definite (suddivisione dei compiti non chiara e precisa (potenziali conflitti e sovrapposizioni));*
- *carenza o assenza di un sistema di autorizzazioni;*
- *carenza di documentazione;*
- *verifiche interne insufficienti / inadeguate.*

Questi aspetti sono considerati sempre più importanti ai fini della prevenzione di incidenti, anche gravi, la cui prevedibilità può sfuggire al vaglio delle tecniche di analisi fondate prevalentemente sull'esame di fattori "materiali", di più facile valutazione, in quanto misurabili o rilevabili oggettivamente.

Sempre più spesso, infatti, si osserva come le cause alla radice di incidenti gravi, sono riconducibili al fattore umano, dizione che raccoglie in sé una molteplicità di elementi, che coinvolgono gli aspetti sopra richiamati.



Il pericolo "organizzativo" si risolve in generale come causa alla radice dei pericoli di altra natura.

CAPITOLO_7.3.6 TABELLA PERICOLI

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI "ORDINARI" o "GENERICI"	
PO1	Ostacoli fissi e/o mobili
PO2	Pavimentazione scivolosa (bagnata)
PO3	Scale
PO4	Caduta di materiale dall'alto
PO5	Oggetti taglienti o lesivi
PO6	Pericolo di ferimento (tavoli sedie)
PO7	Illuminazione (bassa/alta)
PO8	Attività fisica pesante e prolungata – Affaticamento e perdita di concentrazione -
PO9	Pericolo legato all'oggetto della mansione ed allo scarso riconoscimento sociale alla professione (fattore psicologico)
PO10	Caduta di mobili e/o arredi
PO11	Apparecchiature elettriche o contatto accidentale con parti in tensione
PO12	Pavimentazione irregolare

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI ERGONOMICI	
PE1	Movimentazione manuale dei carichi
PE2	Posture operative incongrue
PE3	Videoterminali (VDT)

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI SPECIFICI	
PS1	Agenti chimici pericolosi: contatto diretto
PS2	Agenti chimici pericolosi: inalazione
PS3	Agenti chimici pericolosi: ingestione
PS4	Rumore
PS5	Vibrazioni
PS6	Radiazioni ionizzanti
PS7	Radiazioni non ionizzanti
PS8	Polveri inerti
PS9	Agenti biologici
PS10	Condizioni meteo e microclimatiche (Temperature elevate o molto basse, elevata umidità, colpi di calore, ipotermia etc..)

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI DI PROCESSO	
PP1	Incendio
PP2	Esplosione
PP3	Rischi incontrollati di sostanze tossiche
PP4	Rischi incontrollati di energia termica o meccanica

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI DI ORGANIZZAZIONE	
PZ1	Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità
PZ2	Carenza nelle attività di informazione formazione e addestramento
PZ3	Carenza nelle attività di verifiche e/o controlli (Audit)

CAPITOLO_7.4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESPOSTI

Occorre procedere ad un'elencazione degli addetti (diretti e indiretti) presenti, suddividendoli in base alla loro mansione, alla collocazione, all'orario di lavoro ed alle altre caratteristiche specifiche interessanti la valutazione (ad es.: la parte di popolazione maggiormente vulnerabile).


Successivamente si può procedere ad uno studio delle mansioni presenti, individuando ove possibile i compiti nei quali esse si articolano.

CAPITOLO_7.4.1 CATEGORIE PRINCIPALI DI LAVORATORI ESPOSTI

In generale, in qualunque attività, la popolazione esposta ai pericoli presenti può essere suddivisa in tre principali categorie:

- *Addetti diretti (operativi o "linea") ed indiretti (servizi tecnico - amministrativi, ausiliari, logistica, etc.) al ciclo di produzione.*
- *Imprese appaltatrici incaricate di svolgere attività continue o discontinue all'interno degli ambienti di lavoro (manutenzione, pulizie, guardiana, lavori di costruzione e montaggio, etc.).*
- *Terzi occasionalmente presenti all'interno dello stabilimento o dei locali in cui si sviluppa l'attività (visitatori, stagisti, etc.).*

La valutazione dei rischi deve essere estesa a tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'attività, ed essa è uno degli obblighi fondamentali per il datore di lavoro, ovvero, nella maggioranza dei casi, del titolare o responsabile legale dell'impresa/azienda interessata.



CAPITOLO_7.4.1A Addetti diretti (operativi o "linea") ed indiretti (servizi tecnico - amministrativi, ausiliari, logistica, etc.) al ciclo di lavorazione.

COGNOME	NOME	MANSIONE
FANTETTI	GIOVANNA	DIRIGENTE
BOSCO	RITA	DOCENTE
CANTANDO	ELISA MARIA	DOCENTE
ALBANESE	NICOLATIZIANO	DOCENTE
BONANNI	ANTONIO	DOCENTE
CIROCCO	PAOLO DONATO	DOCENTE
CORDONE	MARIA FRANCA	DOCENTE
DE CRISTOFARO	PATRIZIA	DOCENTE
DE MARCO	LIVIO GIUSEPPE	DOCENTE
DI CRISCIO	TIZIANA	DOCENTE
DI IASIO	SILVANA	DOCENTE
DI IELSI	GIUSEPPINA	DOCENTE
DI STEFANO	MARIA LUCIA	DOCENTE
GALLINA	VALERIA	DOCENTE
GENOVESE	VITTORIO	DOCENTE
IANTOMASI	LUCIA	DOCENTE
LALLI	CARLA	DOCENTE
MASTROVITA	GIUSEPPINA	DOCENTE
MOLINARO	ANTONELLA	DOCENTE
PALANGE	ANNA MARIA	DOCENTE
PETRELLA	STEFANIA	DOCENTE
PIETRACATELLA	ANGELA	DOCENTE

RACCHI	MARIA PASQUALINA	DOCENTE
REALE	ANTONIO	DOCENTE
SCIANNAME'	LEONARDO	DOCENTE
SILVESTRI	MICHELANTONIO	DOCENTE
TOTARELLA	PIERINA	DOCENTE
VENDOLA	CARMELA	DOCENTE
VITALE	GIULIANA	DOCENTE
MASELLI	FERNANDO SALVATORE	ASS. AMMINISTRATIVO
D'AMBROSIO	MARIA ERNESTINA	ASS. AMMINISTRATIVO
MAGLIERI	MARIA LUISA	DSGA
BERARDINELLI	FILOMENA	COLL. SCOLASTICO
IANNANTUONO	ANNA MARIA	COLL. SCOLASTICO
DI BONA	SALVATORE	COLL. SCOLASTICO

CAPITOLO_7.4.1B Terzi occasionalmente presenti all'interno dell'ufficio o dei locali in cui si (visitatori, etc.).

- *Genitori degli alunni*
- *Eventuali visitatori della scuola*
- *Personale delle Ditte esterne per la manutenzione, fornitura*

CAPITOLO_7.4.2 SOGGETTI CON LIMITAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

La popolazione degli esposti, può infine contenere delle categorie maggiormente sensibili ai rischi, quali ad esempio :

- *Portatori di handicap.*
- *Donne in stato di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.*
- *Dipendenti con malattie croniche acquisite e che evidenziano malattie del sistema immunitario.*
- *Altro personale che, per età, formazione od altre cause può essere ritenuto particolarmente sensibile ad alcuni rischi.*

Di questa particolare porzione della popolazione esposta va tenuto conto, non solo per quanto concerne aspetti relativi a particolare sensibilità ai pericoli e vulnerabilità in caso di rischio, ma anche in relazione alle misure di tutela, da attagliare ai casi specifici.

Si pensi ad esempio al problema che presenta l'evacuazione in emergenza di una persona disabile e la necessità di programmare una necessaria assistenza.

Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio la normativa (D.Lgs. 151/2001) vieta che siano adibite alle attività riportate negli allegati A e B e prescrive che il datore di lavoro in

adempimento all'art. 4 valuti i rischi per le lavoratrici ed in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro o la mansione.



Attualmente non esiste nessun lavoratore avente tali caratteristiche


CAPITOLO_7.5 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI RISCHI

CAPITOLO_7.5.1 GENERALITÀ

Il **rischio** viene definito dal D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 nell'art.2 comma 1 lettera s) come la **"probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione"**;

In un diagramma cartesiano, si può immaginare di definire una curva di isorischio, contraddistinta dallo stesso valore delle combinazioni probabilità/dimensioni, che separa due porzioni di spazio:


l'area del rischio ammissibile o tollerabile da quella del rischio diminuibile.



CURVA DI ISORISCHIO

CAPITOLO_7.5.2 CATEGORIE DI RISCHIO

I rischi possono essere suddivisi nelle stesse categorie, alle quali si riferiscono i pericoli che li hanno generati.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 46 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_7.5.3 RISCHI ORDINARI

Per quanto concerne i rischi ordinari, come sopra già detto, gli eventuali scenari incidentali ipotizzabili sono riconducibili ad episodi infortunistici, con effetti/danni a prevalente carattere traumatico/acuto.

CAPITOLO_7.5.4 RISCHI ERGONOMICI

In merito ai rischi ergonomici, collegati a posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi od all'uso di videoterminali, si possono ipotizzare scenari incidentali con possibili effetti patologici sia traumatici/acuti che cronici .

CAPITOLO_7.5.5 RISCHI SPECIFICI

Tra gli agenti pericolosi che possono concorrere a formare i rischi specifici ricadono :

- *agenti chimici (compresi agenti cancerogeni e mutageni)*
- *agenti fisici, come il rumore, vibrazioni, le radiazioni, sia ionizzanti che non ionizzanti o calore;*
- *agenti biologici.*

Lo scenario incidentale prevalente per questa categoria risulta essere l'assunzione di dosi nocive o lesive, durante l'ordinaria attività, degli agenti indicati.

Le conseguenze di tale assunzione possono generare sia forme patologiche acute, con esiti temporanei o irreversibili, sia forme patologiche a lungo termine, con esiti cronici irreversibili.

In particolare gli agenti chimici pericolosi (ACP) in funzione delle loro caratteristiche e proprietà chimico-fisiche possono causare effetti sulla sicurezza (infiammabili, esplosivi e comburenti), e/o causare effetti sulla salute sia a seguito di singole esposizioni⁹ (come ad es. tossici, nocivi, corrosivi e irritanti) che a seguito di esposizioni ripetute¹⁰ (come ad es. cancerogeni, mutageni, teratogeni e sensibilizzanti). Ciascun agente deve essere considerato per le tre modalità, poiché in diversi casi esse sussistono contemporaneamente.

Sulla base delle cause della emissione nell'ambiente di lavoro degli ACP si possono configurare tre tipologie di esposizione di seguito brevemente descritte.

1. Esposizione "**ambientale**": si configura durante il normale esercizio degli impianti ed è associata ad una continua, anche se piccola, dispersione in aria.
2. Esposizione "**puntuale**": si configura durante l'espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori nelle normali condizioni di esercizio ed è associata ad una fase aperta, come ad esempio il prelievo campioni e le operazioni di spurgo e drenaggio.
3. Esposizione "**accidentale**": è associata allo svolgimento dei compiti assegnati ai lavoratori e si verifica a seguito di operazioni svolte non correttamente (ad esempio per mancato rispetto delle procedure di sicurezza). Ricadono nell'ambito dell'esposizione accidentale anche gli eventi incidentali legati a fattori cosiddetti "random" (ad esempio perdita da flangia per difetto di montaggio, perdita da linea a seguito di fenomeni corrosivi etc.), di entità limitata. Si precisa che questo tipo di esposizione si configura solamente per quegli ACP per la salute con effetti a seguito di singole esposizioni.


CAPITOLO_7.5.6 RISCHI DI PROCESSO

Con la definizione di rischi di processo si intendono quegli scenari incidentali che si possono originare per deviazioni o anomalie di processo rispetto al normale procedimento di lavorazione o ciclo tecnologico adottato. Rientrano in questa categoria i seguenti pericoli: incendi, esplosioni, rilasci incontrollati di sostanze tossiche (in quantità significative) e rilasci incontrollati di energia termica o meccanica.

Gli eventuali incidenti possono avere conseguenze limitate all'area esaminata (incidenti minori) o conseguenze gravi, tali da poter interessare zone ampie, anche esterne ("incidente rilevante"). In questo secondo caso la valutazione è già disciplinata dal D.Lgs 334/99 e normativa collegata.

CAPITOLO_7.5.7 RISCHI ORGANIZZATIVI

I rischi connessi all'organizzazione, possono portare, come concausa, a tutti gli scenari incidentali ipotizzabili nel caso di rischi ordinari, ergonomici, etc....



La definizione di una scala parametrica di gravità dei rischi ipotizzati richiede a sua volta una definizione e classificazione del binomio: dimensione dei danni e probabilità.

DIMENSIONI DEI DANNI

I danni si possono concretizzare in lesioni od episodi traumatici, con o senza esiti permanenti, ed in forme patologiche acute o croniche (infortuni e malattie professionali).

Le dimensioni del danno che potrebbe derivare da un determinato fattore di rischio, devono essere espresse attraverso un gradiente, che tenga in considerazione la gravità degli effetti provocati sugli esposti dal verificarsi dell'evento incidentale ipotizzato.

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

Anche se uno stesso scenario incidentale può evolversi in modi diversi e presentare differenti esiti in termini di danno agli esposti (si pensi alle varie conseguenze di una caduta), la probabilità di accadimento di un determinato danno, a fronte di un ben definito scenario incidentale, può essere stimata sulla base di valutazioni statistiche (come nel caso degli infortuni) o di presunzioni fondate sulla distanza da soglie o valori limite (come nel caso di esposizioni ad agenti chimici o fisici nocivi).

Anche questo parametro deve essere ricondotto ad una scala di valori, seppure approssimata, che consenta di misurare la probabilità che, a fronte dell'evento incidentale ipotizzato, un determinato danno si possa concretizzare.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 48 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_7.6 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

Ai fini della progettazione, della programmazione e della verifica degli eventuali interventi risulta utile ricondurre l'insieme delle misure generali di tutela (di cui all'art. 3) ad alcune categorie di riferimento.

Se si considerano finalità ed oggetti, e seguendo un indirizzo già presente nella normativa, in generale le misure di tutela, preventive e protettive, possono essere suddivise in quattro principali categorie:

- Misure tecniche.
- Misure organizzative.
- Misure procedurali.
- Misure di protezione personale, individuali o collettive.

CAPITOLO_7.6.1 MISURE TECNICHE

In questa categoria sono compresi gli interventi sugli ambienti di lavoro, sugli impianti, sul ciclo tecnologico e sulle sostanze, sia di carattere preventivo che di mitigazione o di contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza, come ad esempio:

- Introduzione di sistemi a circuito chiuso (ad esempio nelle prese campione).
- Sistemi di aspirazione.
- Insonorizzazione di apparecchiature rumorose.

CAPITOLO_7.6.2 MISURE ORGANIZZATIVE

Le misure di tutela a carattere organizzativo includono studi, interventi ed azioni atti a migliorare le prestazioni del fattore umano (organizzazione, persone e relazioni) ai fini della prevenzione o del contenimento dei rischi, come ad esempio:

- L'impostazione di un sistema aziendale di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- Le attività di informazione, formazione ed addestramento, il miglioramento dell'efficienza ed efficacia nelle comunicazioni, la segnalazione dei pericoli/rischi, etc.
- Interventi sull'organizzazione del lavoro per ridurre livelli e tempi di esposizione a pericoli.
- Attività di controllo, sia ambientale che sanitario.

CAPITOLO_7.6.3 MISURE PROCEDURALI

In questa categoria si collocano gli interventi migliorativi sulle modalità e sulle pratiche di lavoro all'interno dell'attività considerata (interventi sul sistema di lavoro).


Si includono pertanto le attività indirizzate alla verifica, estensione ed aggiornamento di tutti i regolamenti e le procedure interne finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza, nonché altri strumenti necessari per realizzare le migliori condizioni di lavoro, come manuali, istruzioni, norme operative, etc.

CAPITOLO_7.6.4 MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE

In questa categoria sono compresi:

- I dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio calzature di sicurezza, guanti, caschi, occhiali, cuffie, etc.
- I dispositivi di protezione collettiva, ovvero dispositivi di protezione personale non assegnati all'individuo ma disponibili nella collettività, come ad esempio autorespiratori, maschere antigas, etc.

La figura seguente illustra graficamente le categorie in cui vengono collocate le misure generali di tutela; quest'ultime, tuttavia, devono essere impostate e programmate come complesso coerente ed integrato, così come richiede la norma (art. 3, comma 1, lettera d).



CAPITOLO_7.7 PROCEDIMENTO DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE

CAPITOLO_7.7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE

Una delle prime azioni è costituita dalla individuazione di aree omogenee in termini di pericolo; al fine di ottenere una attribuzione dei pericoli associato alle attrezzature/macchine ed agli addetti.

Area di lavoro – macchine/attrezzature – addetti



Pericoli – Rischi – Misure di tutela

L'individuazione delle aree omogenee è stata studiata per un confronto ottimale con le presenze (addetti presenti nell'area di lavoro) e la tipologia delle attività svolte nell'azienda.

La suddivisione in aree è la seguente (vedi anche layout):

A. AREA AULE-ATTIVITA' DIDATTICHE

B. AREA SEGRETERIA

CAPITOLO_7.7.2 ANALISI E CENSIMENTO DEI PERICOLI

Una volta realizzata la suddivisione in aree si procede al censimento ed alla mappatura dei pericoli presenti, organizzata nelle cinque categorie ordinari, specifici, ergonomici, di processo e organizzativi.

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI "ORDINARI" o "GENERICI"	
PO1	Ostacoli fissi e/o mobili
PO2	Pavimentazione scivolosa (bagnata)
PO3	Scale
PO4	Caduta di materiale dall'alto
PO5	Oggetti taglienti o lesivi
PO6	Pericolo di ferimento (tavoli sedie)
PO7	Illuminazione (bassa/alta)
PO8	Attività fisica pesante e prolungata – Affaticamento e perdita di concentrazione -
PO9	Pericolo legato all'oggetto della mansione ed allo scarso riconoscimento sociale alla professione (fattore psicologico)
PO10	Caduta di mobili_ arredi
PO11	Apparecchiature elettriche o contatto accidentale con parti in tensione
PO12	Pavimentazione irregolare

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI ERGONOMICI	
PE1	Movimentazione manuale dei carichi
PE2	Posture operative incongrue
PE3	Videoterminali (VDT)

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI SPECIFICI	
PS1	Agenti chimici pericolosi: contatto diretto
PS2	Agenti chimici pericolosi: inalazione
PS3	Agenti chimici pericolosi: ingestione
PS4	Rumore
PS5	Vibrazioni
PS6	Radiazioni ionizzanti
PS7	Radiazioni non ionizzanti
PS8	Polveri inerti
PS9	Agenti biologici
PS10	Condizioni meteo e microclimatiche (Temperature elevate o molto basse, elevata umidità, colpi di calore, ipotermia etc..)

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI DI PROCESSO	
PP1	Incendio
PP2	Esplosione
PP3	Rischi incontrollati di sostanze tossiche
PP4	Rischi incontrollati di energia termica o meccanica

CODICE PERICOLO	DESCRIZIONE PERICOLO
PERICOLI DI ORGANIZZAZIONE	
PZ1	Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità
PZ2	Carenza nelle attività di informazione formazione e addestramento
PZ3	Carenza nelle attività di verifiche e/o controlli (Audit)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 53 DI 142
--	---	--

CAPITOLO_7.7.3 INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI RAPPRESENTATIVE

La valutazione dei rischi è estesa a tutti i lavoratori dipendenti e in una tipica struttura aziendale si possono distinguere due tipologie di addetti:

- *Addetti diretti (operativi o "linea") che interagiscono direttamente col ciclo tecnologico;*
- *Addetti indiretti (servizi tecnico - amministrativi, ausiliari, logistica, etc.) che svolgono principalmente funzioni di supervisione e coordinamento delle attività connesse con il ciclo tecnologico e/o generiche attività d'ufficio.*

Al fine di agevolare l'intero procedimento di valutazione dei rischi, è stata condotta un'analisi dettagliata per le mansioni per le quali le modalità di esposizione ai pericoli sono direttamente collegate ai compiti assegnati (addetti diretti) e che vengono definite **rappresentative**.

Mentre per la stima del rischio relativo agli addetti indiretti si fa riferimento alle mansioni rappresentative della propria area che, seppure con le dovute differenze sono ad esse riconducibili. *In particolare tenuto conto che gli addetti indiretti sono generalmente esposti a fattori di rischio con frequenza e tempi ridotti, è ragionevole ipotizzare che il loro livello di rischio sia inferiore o al massimo uguale a quello stimato per le mansioni rappresentative.*

CAPITOLO_7.7.3.1 MANSIONI

AREA AULE – ATTIVITA' DIDATTICHE

Per quanto riguarda la valutazione del rischio connesso alle attività di **SORVEGLIANZA E PULIZIA** si è individuata una mansione rappresentativa delle attività svolte a cui applicare strumenti di analisi di rischio specifici.

M1_COLLABORATORE SCOLASTICO

Per quanto riguarda la valutazione del rischio connesso alle attività di **INSEGNAMENTO** si è individuata una mansione rappresentativa delle attività svolte a cui applicare strumenti di analisi di rischio specifici.

M2_INSEGNANTE

AREA DI SEGRETERIA

Per quanto riguarda la valutazione del rischio connesso alle attività di **SEGRETERIA** si è individuata una mansione rappresentativa delle attività svolte a cui applicare strumenti di analisi di rischio specifici.

M3_PERSONALE AMMINISTRATIVO

Per quanto riguarda la valutazione del rischio connesso alle attività di **SORVEGLIANZA E PULIZIA** si è individuata una mansione rappresentativa delle attività svolte a cui applicare strumenti di analisi di rischio specifici.

M1_COLLABORATORE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 54 DI 142
---	---	--

CAPITOLO_7.7.4 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

CAPITOLO_7.7.4.1 STRUMENTI DI BASE PER L'ANALISI

A questo punto le mansioni rappresentative sono oggetto della vera e propria valutazione dei rischi, attuata con i seguenti strumenti, selezionati secondo i casi:

- *Analisi di dati storici (infortuni, incidenti, anomalie, ecc...);*
- *Analisi del rischio insito nel processo;*
- *Studi mirati sulla movimentazione manuale dei carichi (come ad es . applicazione del metodo NIOSH);*
- *Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione in applicazione delle norme CEI;*
- *Studi mirati sull'esposizione (Monitoraggi ambientali e biologici, accertamenti sanitari, esami clinici, etc.);*
- *Analisi di rischio per mansione (JSA) Job Safety Analysis.*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 55 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_7.7.4.2 ANALISI DI RISCHIO PER MANSIONE (JSA)

Uno strumento particolare di analisi è l'Analisi di rischio per mansione (JSA), che viene applicato per la valutazione di tutte le tipologie di rischio ad eccezione dei rischi di processo e dell'esposizione ambientale agli Agenti chimici pericolosi.

Per ogni area, e per ogni mansione rappresentativa viene effettuata l'analisi JSA.

Lo sviluppo dell'analisi di rischio di mansione - effettuata con l'ausilio di un apposito modulo - prevede la individuazione e descrizione dei seguenti argomenti:

- 1. DESCRIZIONE DEL COMPITO (DURATA E FREQUENZA DEL COMPITO)**
- 2. FATTORE DI RISCHIO O PERICOLO**
- 3. SCENARIO IPOTIZZATO**
- 4. NATURA E SEDE DELLA LESIONE**
- 5. FATTORE CAUSALE**
- 6. FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE**
- 7. DURATA DELL'ESPOSIZIONE**
- 8. MONITORAGGI**
- 9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE**

Di seguito vengono riportate alcune precisazioni per la raccolta delle informazioni relative agli argomenti sopradetti.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

L'individuazione dei compiti od operazioni di pertinenza della mansione costituisce la base di partenza per l'analisi e valutazione dell'esposizione del lavoratore.

I compiti individuati sono costituiti sia dalla attività routinarie che il lavoratore compie in maniera sistematica, con cadenza prefissata, che dalle attività che vengono svolte saltuariamente, in relazione a situazioni non routinarie, ma che l'esperienza operativa ha evidenziato come ricorrenti.

Per un operatore di impianto costituiscono ad esempio attività routinarie il prelievo dei campioni, il controllo visivo dei prodotti, ossia attività svolte con una precisa cadenza, prefissata nell'organizzazione del proprio lavoro; sono invece attività non routinarie, lo spurgo di apparecchiature (ad esempio le pompe), o più in generale la preparazione delle apparecchiature da consegnare alla manutenzione.

Ad ogni compito censito, occorre fornire una stima della frequenza e della durata, in modo da definire il contesto espositivo.

FATTORE DI RISCHIO O PERICOLO

Per ogni compito, vengono attribuiti uno o più tipi di pericoli, tra quelli precedentemente individuati per l'area in esame mediante il Censimento pericoli.

SCENARIO IPOTIZZATO

Per ogni fattore di rischio, viene descritto lo scenario ipotizzato di riferimento soffermandosi in particolare sulle modalità operative .

Per quanto riguarda gli agenti chimici si precisa che sono necessarie informazioni, per quanto più possibile dettagliate, relative all'agente chimico (stato fisico, quantità, temperatura, pressione etc...) e alle caratteristiche della sorgente (specificando il tipo di apparecchiature utilizzate).

NATURA E SEDE DELLA LESIONE

In questo campo viene individuata la sede principale della lesione ad esempio: vie respiratorie, cute, arti superiori etc..., cercando di definire gli effetti per la salute dei lavoratori, ad esempio, intossicazione acuta, traumi, ustioni, ecc...

FATTORE CAUSALE

In questo campo si descrive i più probabili e diretti fattori causali dell'esposizione al pericolo.

FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE

In questo campo si indica la frequenza di esposizione al singolo pericolo..

E' opportuno, precisare che la frequenza dell'esposizione al pericolo può non coincidere con la frequenza del compito stesso; ad esempio, il prelievo dei campioni, viene svolto una volta al giorno, ma vista la turnazione del lavoratore l'esposizione da assegnare al lavoratore in occasione di tale compito sarà ridotta a 1 volta ogni tre giorni.

In relazione a compiti non routinari, occorre precisare che data la variabilità della frequenza di accadimento che li contraddistingue, la stima dell'esposizione viene effettuata in base all'esperienza storica (*attraverso interviste ai capi reparto e loro collaboratori*) ed in base a considerazioni connesse dai fuori servizio delle apparecchiature.

Ancora più difficile è la stima della frequenza dell'esposizione ad eventi incidentali, in questo caso solo l'esperienza storica può fornire qualche indicazione in merito.

TEMPO DI ESPOSIZIONE

In questo campo si indica la durata dell'esposizione al pericolo.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

In questo campo vengono individuate le specifiche misure di prevenzione e protezione adottate, in relazione al pericolo; comprendono:

- o misure tecniche (impianti, attrezzature di lavoro, ecc.);
- o misure organizzative (organizzazione del lavoro, turnazione, informazione e formazione, ecc.);
- o misure procedurali (specifiche procedure e/o istruzioni operative, ecc.);
- o dispositivi di protezione individuale o DPI.

L'identificazione della misura adottata deve essere quanto più possibile precisa e specifica; ad esempio, nel caso dei DPI per le vie respiratorie è necessario indicare il tipo di maschera e di filtro utilizzati. Analogamente anche per le procedure di sicurezza, sarà necessario indicare il codice identificativo al fine di verificare la congruità dei contenuti con le specifiche esigenze lavorative.

MONITORAGGI

In questo campo occorre citare la disponibilità di campagne di monitoraggio personale/ambientale effettuate dallo stabilimento nel corso degli ultimi anni e della sorveglianza sanitaria.

I risultati emersi dalle attività di monitoraggio sono utili per la stima del livello di rischio, così come ampiamente descritto successivamente.

L'analisi viene sviluppata tramite confronti ed accertamenti diretti con gli addetti, in sede di interviste e di controlli sul campo, sulla base di una lista di domande-tipo sulle modalità con cui l'addetto giunge a rapportarsi con il pericolo analizzato.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 57 DI 142
--	---	--

CAPITOLO_7.8 CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione mirano a determinare una scala parametrica di gravità dei rischi residui accertati, al fine di stabilire un indice di priorità per gli eventuali interventi successivi di miglioramento o mitigazione.

Dal momento che la forma dei pericoli, le modalità di esposizione e le dimensioni dei possibili danni formano un insieme non omogeneo, si preferisce individuare, in prima approssimazione, più criteri di valutazione anziché tentare la via di un unico criterio per tutti i rischi.

Per motivi di omogeneità di analisi viene mantenuta nell'individuazione dei criteri di valutazione la stessa suddivisione adottata nella classificazione in categorie dei pericoli (e, conseguentemente, dei rischi).

I criteri di valutazione saranno pertanto suddivisi in:

- **CRITERI PER I RISCHI ORDINARI**
- **CRITERI PER I RISCHI ERGONOMICI**
- **CRITERI PER I RISCHI SPECIFICI**
- **CRITERI PER I RISCHI DI PROCESSO**
- **CRITERI PER I RISCHI ORGANIZZATIVI**

Al fine di definire, comunque, una unica scala di valutazione per la individuazione delle priorità nell'adozione delle eventuali misure di prevenzione e protezione, i criteri utilizzati vengono ricondotti a tre livelli finali di rischio:

Con il termine di *rischio accettabile* si definiscono quelle situazioni per le quali non risultano necessari interventi per il miglioramento della sicurezza e salute

Con il termine di *rischio tollerabile* si definiscono quelle situazioni che si pongono in una zona intermedia, per le quali valutare interventi, anche non immediati, per il miglioramento della sicurezza e della salute, e che comunque devono essere tenute sotto controllo.

Con il termine di *rischio migliorabile* si definiscono quelle situazioni che possono richiedere interventi immediati per il miglioramento della sicurezza e della salute.

Fanno eccezione gli agenti chimici in quanto per essi la normativa prevede due situazioni di rischio caratterizzate da:

- *livello di **rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute**, per le quali NON è necessario adottare le specifiche prescrizioni previste dal **D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 art.225,226,229,230**, ma solo quelle riportate nell'art.224 comma 1 in quanto ritenute sufficienti a ridurre il rischio;*
- *livello di **rischio superiore a quello basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute**, per le quali è necessario adottare le specifiche prescrizioni previste dal **D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 art. 225,226,229,230**.*

CAPITOLO_7.8.1 RISCHI ORDINARI

In questa categoria si collocano scenari incidentali di tipo infortunistico/traumatico; le scale adottate fanno riferimento a parametri in uso nel settore.

Per quanto concerne le *dimensioni dei danni*, si adotta la seguente scala:

ENTITÀ DEL DANNO (D)

Danni lievi: *danni che non comportano interruzione del turno di lavoro.*

Danni di modesta entità: *danni che comportano esiti temporanei.*

Danni significativi: *danni che comportano esiti permanenti non invalidanti.*

Danni gravi: *danni che comportano esiti permanenti invalidanti.*

La *probabilità* di realizzazione dei danni, viene anch'essa articolata in una gamma di giudizi quali:

PROBABILITÀ DI EVENTO INCIDENTALE (P)

Improbabile: *Non sono noti episodi già verificatesi.*

L'operazione/compito viene effettuata saltuariamente.

Possibile *Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi.*

(poco probabile): *L'operazione/compito viene effettuata più volte la settimana.*

Probabile: *E' noto qualche episodio già verificatosi.*

L'operazione/compito viene effettuata quotidianamente.

Altamente probabile: *Si sono ripetuti episodi simili.*

L'operazione/compito viene effettuata più volte al giorno.

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la *matrice dei rischi ordinari*, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/dimensione dei danni, ovvero un determinato livello di rischio.

$$R = P \times D$$

Viene sotto raffigurata la matrice-tipo che scaturisce dalle scale adottate:

PROBABILITA' DI EVENTO ACCIDENTALE (P)					
		Improbabile	Possibile	Probabile	Altamente probabile
ENTITA' DEL DANNO	Lievi	1	2	3	4
	Modesta entità	2	4	6	8
	Significativi	3	6	9	12
	Gravi	4	8	12	16

Scala dei rischi R (PxD)

Accettabile	1 - 3
Tollerabile	4 - 7
Migliorabile	8 - 16

PRIORITÀ DI INTERVENTO:

- Rischio Accettabile: Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
 Rischio Tollerabile: Azioni migliorative da programmare nel breve/medio termine.
 Rischio Migliorabile: Azioni migliorative da effettuare con urgenza.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 60 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_7.8.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI "AREA DI LAVORO-ADETTI-ATTREZZATURE"

7.8.2A AREA AULE – ATTIVITÀ DIDATTICHE

PERSONALE ESPOSTO: **INSEGNANTE**

PERICOLO ORDINARIO/GENERICO

CODICE	DESCRIZIONE PERICOLO	SCALA DI VALORI
PO1	Ostacoli fissi o mobili	2 POCO PROBABILE
PO2	Pavimentazione scivolosa	3 PROBABILE
PO3	Scale	3 PROBABILE
P04	Caduta di materiale dall'alto	2 POCO PROBABILE
PO5	Oggetti taglienti o lesivi	3 PROBABILE
PO6	Pericolo di urto contro gli arredi	3 PROBABILE
PO7	Illuminazione bassa e/o alta	2 POCO PROBABILE
PO8	Attività fisica pesante e prolungata – Affaticamento e perdita di concentrazione	2 POCO PROBABILE
PO9	Pericolo legato all'oggetto della mansione ed allo scarso riconoscimento sociale alla professione.	2 POCO PROBABILE
PO10	Caduta di mobili_ arredi	2 POCO PROBABILE
PO11	Pericolo di elettrocuzione per contatto accidentale con parti in tensione	2 POCO PROBABILE
PO12	Pavimentazione irregolare	2 POCO PROBABILE

ENTITÀ DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIVE	1
D2	MODESTA ENTITA'	2
D3	MODESTA ENTITA'	2
D4	SIGNIFICATIVI	3
D5	LIVE	1
D6	MODESTA ENTITA'	2
D7	MODESTA ENTITA'	2
D8	LIVE	1
D9	LIVE	1
D10	MODESTA ENTITA'	2
D11	SIGNIFICATIVI	3
D12	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RO1	Rischio di urto contro ostacoli fissi o mobili	2	D1	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO2	Rischio di scivolamento	3	D2	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO3	Rischi di inciampo nel percorrere le scale	3	D3	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO4	Rischio di ferimento dovuto a caduta di materiale dall'alto	2	D4	3	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO5	Rischio di ferimento dovuto ad oggetti taglienti o lesivi	3	D5	1	=	3	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO6	Rischio di ferimento dovuto ad urto ad urto contro tavoli o sedie	3	D6	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO7	Rischio dovuti ad una corretta illuminazione degli ambienti	2	D7	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO8	Rischi dovuti ad attività fisica pesante	2	D8	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO9	Rischi legati all'oggetto della mansione	2	D9	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO10	Rischio di ferimento dovuto a caduta di mobili o arredi	2	D10	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO11	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con parti in tensione	2	D11	3	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO12	Rischio di inciampo dovuto a pavimentazione irregolare	2	D12	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RO1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Non posizionare materiale lungo i corridoi o vie di fuga

MISURE PROCEDURALI

Creare dei passaggi che evitano gli ostacoli

RISCHIO RO2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Quando c'è la pavimentazione bagnata evitare il transito del personale ed esporre idone cartellonistica

RISCHIO RO3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo.

RISCHIO R04 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Non posizionare il materiale sopra ad armadietti o comunque in alto

RISCHIO R05 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R06 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo.

RISCHIO R07 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo.

MISURE PROCEDURALI

Verificare che tutti gli angoli vivi siano protetti

RISCHIO R08 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R09 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R010 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Ancorare tutti i mobili e gli arredi al muro

RISCHIO R011 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Procedura di manutenzione dell' impianto elettrico

RISCHIO R012 MISURE PROCEDURALI

Verifica periodica della pavimentazione

PERICOLI ERGONOMICI

CODICE	DESCRIZIONE PERICOLO	SCALA DI VALORI
PE1	Movimentazione manuale dei carichi	1 IMPROBABILE
PE2	Posture operative incongrue	3 PROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITA' DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIEVE	1
D2	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RE1	Rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi (piccoli oggetti)	1	D1	1	=	1	Accettabile	Azioni da effettuare in fase di programmazione
RE2	Rischio di posture operative incongrue	3	D2	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RE1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RE2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Movimentazione manuale dei carichi

Al fine di valutare il rischio relativo alle azioni sopra illustrate si è adottato il metodo NIOSH che oltre ad essere utilizzato negli USA da oltre dieci anni e quindi ben collaudato, rappresenta la base per numerosi standard europei in corso di elaborazione. Il più recente modello proposto dal NIOSH che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto RWL o "Limite di peso raccomandabile" attraverso un'equazione che, dato un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera eventuali elementi sfavorevoli cui viene assegnato un determinato fattore, demoltiplicativi che può assumere valori compresi tra 1, per le condizioni ottimali, e 0 per le peggiori. E' ovvio che tale ultimo valore rappresenta un caso estremo e quindi una inadeguatezza assoluta per quello specifico elemento di rischio.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SCHEDA DI VALUTAZIONE N° 1
INSEGNANTE

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

CP

Costante di peso				
Sesso ed età	Maschi > 18 anni	Maschi 15 - 18 anni	Femmine > 18 anni	Femmine 15 - 18 anni
Costante	25	20	20	15

Costante CP: **25**

A

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								
Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

Fattore A: **0,93**

B

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento								
Dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

Fattore B: **0,97**

C

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie meno distanza del peso dal corpo (utilizzare distanza massima raggiunta durante il sollevamento)							
Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

Fattore C: **0,83**

D

Dislocazione angolare del peso (in gradi)							
Dislocazione °	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00

Fattore D: **0,81**

E

Giudizio sulla presa del carico		
Giudizio	Buono	Scarso
Fattore	1,00	0,90

Fattore E: **1,00**

F


Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata								
Gesti al minuto	0,20	1	4	6	9	12	> 15	
Fattore	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

Fattore F: **0,88**

5,00 Kg peso effettivamente sollevato





$CP \times A \times B \times C \times D \times E \times F =$ Kg peso limite raccomandato **13,34**

INDICE SINTETICO DI RISCHIO	5,00/13,34 = 0,38
VALORE AREA	< 0,85 VERDE
SITUAZIONE	ACCETTABILE
INTERVENTO	NESSUNO



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SCHEDA DI VALUTAZIONE N° 2
INSEGNANTE

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

CP	Costante di peso								Costante CP	
	Sesso ed età	Maschi >18 anni	Maschi 15 - 18 anni	Femmine > 18 anni	Femmine 15 - 18 anni				20	
	Costante	25	20	20	15				X	
	Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								Fattore A	
	Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175	0,93
	Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00	X
	Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento								Fattore B	
	Dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175	0,97
	Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00	X
	Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie meno distanza del peso dal corpo (utilizzare distanza massima raggiunta durante il sollevamento)								Fattore C	
	Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63		0,83
	Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00		X
	Dislocazione angolare del peso (in gradi)								Fattore D	
	Dislocazione °	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°		0,81
	Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00		X
	Giudizio sulla presa del carico								Fattore E	
	Giudizio	Buono				Scarso				1,00
	Fattore	1,00				0,90				X
F	Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata								Fattore F	
	Gesti al minuto	0,20	1	4	6	9	12	> 15		
	F a t t o r e	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	0,88
		Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00	
Continuo da 2 a 8 ore		0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00		

5,00

Kg peso effettivamente sollevato

Kg peso limite raccomandato

10,67

$CP \times A \times B \times C \times D \times E \times F$

INDICE SINTETICO DI RISCHIO	5,00/10,67 = 0,46
VALORE AREA	< 0,85 VERDE
SITUAZIONE	ACCETTABILE
INTERVENTO	NESSUNO

	0	0,75	1	1,25	2	3	4
INDICE SINTETICO DI RISCHIO	verde	giallo	rosso	rosso			
SITUAZIONE	Accettabile	Vicina al limite. Quota della popolazione (tra l'1% e il 20%) di ciascun sottogruppo può essere non protetta.		Oltre il limite. Può comportare un rischio per quote crescenti della popolazione.			
INTERVENTO	Nessuno specifico	Formazione. Sorveglianza sanitaria. Strutturale e organizzativa (Laddove possibile).		Necessario.		Immediato.	

PERICOLI SPECIFICI

PS1	Agenti chimici pericolosi: contatto diretto	1 IMPROBABILE
PS2	Agenti chimici pericolosi: inalazione	1 IMPROBABILE
PS3	Agenti chimici pericolosi: ingestione	1 IMPROBABILE
PS4	Rumore	2 POCO PROBABILE
PS5	Vibrazioni	1 IMPROBABILE
PS9	Agenti biologici	1 IMPROBABILE
PS10	Condizioni meteo e microclimatiche (temperature elevate o molto basse, elevata umidità, colpi di calore, ipotermia)	2 POCO PROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIEVI	1
D2	LIEVI	1
D3	LIEVI	1
D4	LIEVI	1
D5	LIEVI	1
D9	LIEVI	1
D10	LIEVI	1

RISCHIO

RS1	Rischio di contatto diretto con agenti chimici pericolosi	1	D1	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS2	Rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi	1	D2	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS3	Rischio di ingestione di agenti chimici pericolosi	1	D3	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS4	Rischio legati ad eccessivo rumore sui luoghi di lavoro	2	D4	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS5	Rischi legati all'utilizzo di attrezzature vibranti	1	D5	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS9	Rischi legati al contatto con agenti biologici	1	D9	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS10	Rischi derivanti da condizioni microclimatiche non idonee	2	D10	1	=	3	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RS1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Tenere i prodotti chimici chiusi sotto chiave

RISCHIO RS2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Tenere i prodotti chimici chiusi sotto chiave

RISCHIO RS3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Tenere i prodotti chimici chiusi sotto chiave

RISCHIO RS4 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE TECNICHE

Munire banchi e sedie di feltrini

RISCHIO RS5 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RS9 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RS10 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Dall'esame della valutazione da esposizione agli agenti chimici è risultato essere **BASSA PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE.**

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI – Rumore -

Nel caso del rumore sono state definite tre categorie di rischio: basso, medio e alto. Ad ognuna di queste corrispondono i valori, laddove disponibili, scaturiti dall'ultima indagine fonometrica effettuata.

La quantificazione del rischio associato è stata definita nel modo seguente:

Accettabile: Valore inferiore d'azione	LEX = 80 dB(A)	p _{PEAK} 112 Pa (135 dB(C))
Tollerabile: Valore superiore d'azione	LEX = 85 dB(A)	p _{PEAK} 140 Pa (137 dB(C))
Migliorabile: Valore limite di esposizione	LEX = 87 dB(A)	p _{PEAK} 200 Pa (140 dB(C))

I valori di Lep, day o week collocati al di sotto di 80 dB(A) sono ritenuti accettabili, così come definiti dallo specifico Decreto Legislativo 81/2008 al Titolo VIII capo I.

Ad ogni categoria di rischio individuata corrisponde, così come nei rischi ordinari, una analoga priorità di intervento.

Da misurazioni effettuate in loco si è constatato che i lavoratori con la presente mansione sono esposti a valori inferiori a 80 dB di Lex e 135 dB(C) p_{PEAK}

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI – Vibrazioni -

E' noto che le lavorazioni con utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre lesioni a carico degli arti superiori e più in generale al corpo intero.

I limiti di esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccia che al corpo intero sono definiti all'art.201 comma 1

Lettera a) per le **vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:**

- 1) il **valore limite di esposizione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **5 m/s²**; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s²;
- 2) il **valore d'azione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a **2,5 m/s²**.

Lettera b) per le **vibrazioni trasmesse al corpo intero:**

- 1) il **valore limite di esposizione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **1,0 m/s²**; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s²;
- 2) il **valore d'azione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **0,5 m/s²**.
2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente oltre i quali, occorre adottare adeguate misure di mitigazione.

Da misurazioni effettuate in loco si è constatato che i lavoratori con la presente mansione non superano i valori d'azione giornaliera sia per quanto concerne il sistema mano-braccia che per il corpo intero

RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs. 81/08 al titolo X (art. 267) definisce:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Classificazione degli agenti biologici (art. 268)

Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologiche del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il rischio biologico è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più varie patologie infettive.

Con il termine di rischio biologico quindi si intende la possibilità che, in seguito ad esposizione o contatto con materiali vari infetti, costituiti, per lo più da sangue o da altri fluidi, un soggetto possa infettarsi e poi ammalarsi.

Quando un microrganismo è penetrato all'interno del corpo umano, la sua presenza non sempre determina il manifestarsi di un'infezione. Nella maggior parte dei casi l'insorgenza di un'infezione è dovuta ad una serie di complesse interazioni che avvengono a carico delle molteplici componenti, in relazione all'agente infettivo, alla suscettibilità dell'ospite, e per quanto riguarda le infezioni esogene alle modalità di trasmissione.

Le diverse componenti inerenti l'agente infettivo sono:

- la patogenicità;
- la virulenza;
- la invasività;
- la dose;
- la fonte;
- il serbatoio.

Quelle che riguardano l'ospite invece sono rappresentate dai:

- meccanismi di difesa (aspecifici);
- dall'immunità umorale;
- dall'immunità acquisita.

Le infezioni vengono distinte in infezioni esogene, in cui i microrganismi vengono trasmessi dall'esterno ed infezioni endogene, in cui i microrganismi si trovano nella flora dell'ospite.

Il rischio dovuto ad agenti biologici deriva essenzialmente da due fattispecie: la prima è rappresentata dal rischio di contatto; la seconda dal rischio di contrarre la malattia.

Il rischio di contatto dipende:

- a) dalla prevalenza dell'infezione nella popolazione (cioè dai soggetti infettanti nella popolazione);
- b) dal tipo di attività espletata;

c) dalle misure di prevenzione impiegate.

Il rischio di contrarre la malattia dipende:

- a) dalla carica infettante;
- b) dalla resistenza del soggetto.

Per la trasmissione delle infezioni occorrono tre elementi: la fonte di microrganismi infettanti, l'ospite suscettibile ed il mezzo di trasmissione dei microrganismi.

Come può avvenire la trasmissione degli agenti patogeni

La trasmissione ad altra persona avviene per stretto contatto con la persona malata, per via aerea con le goccioline di saliva emesse durante gli starnuti, le lacrime, contatto con i bambini affetti da pediculosi, con i fazzolettini poggiati sul banco e presi erroneamente da altri bambini, per mezzo di vettori, ecc..

Sovraffollamento delle aule

Vorrei attirare l'attenzione anche sul fatto che nelle aule, spesso molto sottodimensionate rispetto ai previsti 50 mq circa, il rischio di contagio risulta più alto in considerazione del sovraffollamento.

Fonti di pericolo biologico

- Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)
- Impianti aerulici e idrici in cattivo stato di manutenzione
- Arredi e tendaggi
- Polvere

Effetti sulla salute

- Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti),
- infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza,
- mononucleosi, raffreddore),
- allergie,
- elmintiasi,
- dermatosi,
- pediculosi

Modalità di trasmissione delle infezioni occupazionali

Le modalità con cui avviene la trasmissione delle infezioni occupazionali sono diverse a seconda della mansione svolta, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dei microrganismi implicati. È possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

- rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro;
- rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in:
 - a) **rischio biologico deliberato**: si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l'agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche.
 - b) **rischio biologico potenziale**: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici; per esempio separazione dei rifiuti o attività agricole.

Prevenzione e protezione

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
- Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria)
- Adeguata manutenzione degli impianti aerulici e idrici
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria, delle superfici e della polvere
- Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi)
- Profilassi vaccinale (se disponibile)

PERICOLI DI PROCESSO

PP1	Incendio	2 POCO PROBABILE
RP2	Esplosione	1 IMPROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	MODESTA ENTITA'	2
D2	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RP1	Rischio di incendio	2	D1	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RP2	Rischio esplosioni	1	D2	2	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

RISCHIO INCENDIO

Ai sensi del D.M. 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" l'attività svolta all'interno dell'edificio può essere classificata a RISCHIO INCENDIO MEDIO in virtù dell'allegato IX.

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RP1 ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Procedura di manutenzione delle macchine

MISURE TECNICHE

Non appendere cartelloni o tende non fatte di materiale ignifugo

RISCHIO RP2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

PERICOLI DI ORGANIZZAZIONE

PZ1	Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità	1 IMPROBABILE
PZ2	Carenza nelle attività di informazione formazione e addestramento	1 IMPROBABILE
PZ3	Carenza nelle attività di verifiche e/o controlli (Audit)	1 IMPROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIEVI	1
D2	LIEVI	1
D3	LIEVI	1

RISCHIO

RZ1	Rischio dovuto a carenze di definizioni di ruoli e responsabilità	1	D1	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RZ2	Rischio dovuto a carenza nell'attività di informazione formazione	1	D2	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RZ3	Rischio dovuto a carenza nell'attività di verifica e controllo	1	D3	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RZ1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RZ2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RZ3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

7.8.2B AREA AULE-ATTIVITÀ DIDATTICHE _ AREA SEGRETERIA

PERSONALE ESPOSTO: **COLLABORATORE SCOLASTICO**

PERICOLO ORDINARIO/GENERICO

CODICE	DESCRIZIONE PERICOLO	SCALA DI VALORI
PO1	Ostacoli fissi o mobili	2 POCO PROBABILE
PO2	Pavimentazione scivolosa	3 PROBABILE
PO3	Scale	3 PROBABILE
PO4	Caduta di materiale dall'alto	2 POCO PROBABILE
PO5	Oggetti taglienti o lesivi	3 PROBABILE
PO6	Pericolo di urto contro gli arredi	3 PROBABILE
PO7	Illuminazione bassa e/o alta	2 POCO PROBABILE
PO8	Attività fisica pesante e prolungata – Affaticamento e perdita di concentrazione	2 POCO PROBABILE
PO9	Pericolo legato all'oggetto della mansione ed allo scarso riconoscimento sociale alla professione.	2 POCO PROBABILE
PO10	Caduta di mobili_ arredi	2 POCO PROBABILE
PO11	Pericolo di di elettrocuzione per contatto accidentale con parti in tensione	2 POCO PROBABILE
PO12	Pavimentazione irregolare	2 POCO PROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIVE	1
D2	MODESTA ENTITA'	2
D3	MODESTA ENTITA'	2
D4	SIGNIFICATIVI	3
D5	LIVE	1
D6	MODESTA ENTITA'	2
D7	MODESTA ENTITA'	2
D8	LIVE	1
D9	LIVE	1
D10	MODESTA ENTITA'	2
D11	SIGNIFICATIVI	3
D12	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RO1	Rischio di urto contro ostacoli fissi o mobili	2	D1	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO2	Rischio di scivolamento	3	D2	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO3	Rischio di inciampo nel percorrere le scale	3	D3	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO4	Rischio di ferimento dovuto a caduta di materiale dall'alto	2	D4	3	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO5	Rischio di ferimento dovuto ad oggetti taglienti o lesivi	3	D5	1	=	3	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO6	Rischio di ferimento dovuto ad urto ad urto contro tavoli o sedie	3	D6	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO7	Rischio dovuti ad una corretta illuminazione degli ambienti	2	D7	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO8	Rischi dovuti ad attività fisica pesante	2	D8	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO9	Rischi legati all'oggetto della mansione	2	D9	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO10	Rischio di ferimento dovuto a caduta di mobili o arredi	2	D10	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO11	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con parti in tensione	2	D11	3	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO12	Rischio di inciampo dovuto a pavimentazione irregolare	2	D12	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RO1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Non posizionare materiale lungo i corridoi o vie di fuga

MISURE PROCEDURALI

Creare dei passaggi che evitano gli ostacoli

RISCHIO RO2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE TECNICHE

Utilizzare idonei DPI

RISCHIO RO3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R04 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Non posizionare il materiale sopra ad armadietti o comunque in alto

RISCHIO R05 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R06 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo.

RISCHIO R07 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo.

MISURE PROCEDURALI

Verificare che tutti gli angoli vivi siano protetti

RISCHIO R08 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R09 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R010 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Ancorare tutti i mobili e gli arredi al muro

RISCHIO R011 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Procedura di manutenzione dell' impianto elettrico

RISCHIO R012 MISURE PROCEDURALI

Verifica periodica della pavimentazione

PERICOLI ERGONOMICI

CODICE	DESCRIZIONE PERICOLO	SCALA DI VALORI
PE1	Movimentazione manuale dei carichi	3 PROBABILE
PE2	Posture operative incongrue	3 PROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	MODESTA ENTITA'	2
D2	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RE1	Rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi	3	D1	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
-----	--	---	----	---	---	---	--------------------	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 75 DI 142
--	---	---

RE2	Rischio di posture operative incongrue	3	D2	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
-----	--	---	----	---	---	---	--------------------	--

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RE1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RE2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Movimentazione manuale dei carichi

Al fine di valutare il rischio relativo alle azioni sopra illustrate si è adottato il metodo NIOSH che oltre ad essere utilizzato negli USA da oltre dieci anni e quindi ben collaudato, rappresenta la base per numerosi standard europei in corso di elaborazione. Il più recente modello proposto dal NIOSH che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto RWL o "Limite di peso raccomandabile" attraverso un'equazione che, dato un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera eventuali elementi sfavorevoli cui viene assegnato un determinato fattore, demoltiplicativi che può assumere valori compresi tra 1, per le condizioni ottimali, e 0 per le peggiori. E' ovvio che tale ultimo valore rappresenta un caso estremo e quindi una inadeguatezza assoluta per quello specifico elemento di rischio.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SCHEDA DI VALUTAZIONE N° 1
COLLABORATORI SCOLASTICI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

CP

Costante di peso				
Sesso ed età	Maschi > 18 anni	Maschi 15 - 18 anni	Femmine > 18 anni	Femmine 15 - 18 anni
Costante	25	20	20	15

Costante CP: **25**

A

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								
Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

Fattore A: **0,85**

B

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento								
Dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

Fattore B: **0,93**

C

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie meno distanza del peso dal corpo (utilizzare distanza massima raggiunta durante il sollevamento)							
Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

Fattore C: **0,83**

D

Dislocazione angolare del peso (in gradi)							
Dislocazione °	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00

Fattore D: **0,90**

E

Giudizio sulla presa del carico		
Giudizio	Buono	Scarso
Fattore	1,00	0,90

Fattore E: **1,00**

F

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata							
Gesti al minuto	0,20	1	4	6	9	12	> 15
Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00
Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00


Fattore F: **0,72**

10,00 Kg peso effettivamente sollevato

$CP \times A \times B \times C \times D \times E \times F =$






Kg peso limite raccomandato **10,62**

INDICE SINTETICO DI RISCHIO	10,00/14,02= 0,94
VALORE AREA	0,85 > 0,94 < 1,00 GIALLO
SITUAZIONE	VICINO AL LIMITE
INTERVENTO	FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SCHEDA DI VALUTAZIONE N° 2
COLLABORATORI SCOLASTICI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

CP	Costante di peso								Costante CP	
	Sesso ed età	Maschi >18 anni	Maschi 15 - 18 anni	Femmine > 18 anni	Femmine 15 - 18 anni				20	
	Costante	25	20	20	15				X	
	Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								Fattore A	
	Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175	0,85
	Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00	X
	Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento								Fattore B	
	Dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175	0,93
	Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00	X
	Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie meno distanza del peso dal corpo (utilizzare distanza massima raggiunta durante il sollevamento)								Fattore C	
	Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63		0,83
	Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00		X
	Dislocazione angolare del peso (in gradi)								Fattore D	
	Dislocazione °	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°		0,90
	Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00		X
	Giudizio sulla presa del carico								Fattore E	
	Giudizio	Buono				Scarso				1,00
	Fattore	1,00				0,90				X
F	Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata								Fattore F	
	Gesti al minuto	0,20	1	4	6	9	12	> 15		
	Fattore	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	0,72
		Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00	
Continuo da 2 a 8 ore		0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00		

8,00

Kg peso effettivamente sollevato

Kg peso limite raccomandato

8,50

$CP \times A \times B \times C \times D \times E \times F$

INDICE SINTETICO DI RISCHIO	8,00/8,50= 0,94
VALORE AREA	0,85 > 0,94 < 1,00 GIALLO
SITUAZIONE	VICINO AL LIMITE
INTERVENTO	FORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA

	0	0,75	1	1,25	2	3	4
INDICE SINTETICO DI RISCHIO	verde	giallo	rosso	rosso			
SITUAZIONE	Accettabile	Vicina al limite. Quota della popolazione (tra l'1% e il 20%) di ciascun sottogruppo può essere non protetta.	Oltre il limite. Può comportare un rischio per quote crescenti della popolazione.				
INTERVENTO	Nessuno specifico	Formazione. Sorveglianza sanitaria. Strutturale e organizzativo (Laddove possibile).	Necessario. Immediato.				

PERICOLI SPECIFICI

PS1	Agenti chimici pericolosi: contatto diretto	3 PROBABILE
PS2	Agenti chimici pericolosi: inalazione	3 PROBABILE
PS3	Agenti chimici pericolosi: ingestione	2 POCO PROBABILE
PS4	Rumore	2 POCO PROBABILE
PS5	Vibrazione	1 IMPROBABILE
PS9	Agenti biologici	1 IMPROBABILE
PR10	Condizioni meteo e microclimatiche (temperature elevate o molto basse, elevata umidità, colpi di calore, ipotermia etc..)	1 IMPROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	MODESTA ENTITA'	2
D2	SIGNIFICATIVI	3
D3	SIGNIFICATIVI	3
D4	LIEVI	1
D5	LIEVI	1
D9	LIEVI	1
D10	LIEVI	1

RISCHIO

RISCHIO	DESCRIZIONE	VALORE	ENTITÀ	VALORE	OPERAZIONE	VALORE	CLASSIFICAZIONE	AZIONI MIGLIORATIVE
RS1	Rischio di contatto diretto con agenti chimici pericolosi	3	D1	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RS2	Rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi	3	D2	3	=	9	Migliorabile	Azioni migliorative da effettuare con urgenza
RS3	Rischio di ingestione di agenti chimici pericolosi	2	D3	3	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RS4	Rischio legati ad eccessivo rumore sui luoghi di lavoro	2	D4	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS5	Rischi legati all'utilizzo di attrezzature vibranti	1	D5	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS9	Rischi legati al contatto con agenti biologici	1	D9	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 79 DI 142
--	---	--

RS10	Rischi derivanti da condizioni microclimatiche non idonee	1	D10	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
------	---	---	-----	---	---	---	-------------	---

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RS1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE TECNICHE

Utilizzare idonei DPI

RISCHIO RS2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE TECNICHE

Utilizzare idonei DPI

RISCHIO RS3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RS4 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE TECNICHE

Munire banchi e sedie di feltrini

RISCHIO RS5 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RS9 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RS10 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Dall'esame della valutazione da esposizione agli agenti chimici è risultato essere **BASSA PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE**.

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI – Rumore -

Nel caso del rumore sono state definite tre categorie di rischio: basso, medio e alto. Ad ognuna di queste corrispondono i valori, laddove disponibili, scaturiti dall'ultima indagine fonometrica effettuata.

La quantificazione del rischio associato è stata definita nel modo seguente:

Accettabile: Valore inferiore d'azione	LEX = 80 dB(A)	p _{PEAK} 112 Pa (135 dB(C))
Tollerabile: Valore superiore d'azione	LEX = 85 dB(A)	p _{PEAK} 140 Pa (137 dB(C))
Migliorabile: Valore limite di esposizione	LEX = 87 dB(A)	p _{PEAK} 200 Pa (140 dB(C))

I valori di Lep, day o week collocati al di sotto di 80 dB(A) sono ritenuti accettabili, così come definiti dallo specifico Decreto Legislativo 81/2008 al Titolo VIII capo I.

Ad ogni categoria di rischio individuata corrisponde, così come nei rischi ordinari, una analoga priorità di intervento.

Da misurazioni effettuate in loco si è constatato che i lavoratori con la presente mansione sono esposti a valori inferiori a 80 dB di Lex e 135 dB(C) p_{PEAK}

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI – Vibrazioni -

E' noto che le lavorazioni con utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre lesioni a carico degli arti superiori e più in generale al corpo intero.

I limiti di esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccia che al corpo intero sono definiti all'art.201 comma 1

Lettera a) per le **vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:**

1) il **valore limite di esposizione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **5 m/s²**; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s²;

2) il **valore d'azione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a **2,5 m/s²**.

Lettera b) per le **vibrazioni trasmesse al corpo intero:**

1) il **valore limite di esposizione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **1,0 m/s²**; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s²;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 80 DI 142
--	--	---

- 2) il **valore d'azione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **0,5 m/s2**.
 2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente oltre i quali, occorre adottare adeguate misure di mitigazione.

Da misurazioni effettuate in loco si è constatato che i lavoratori con la presente mansione non superano i valori d'azione giornaliera sia per quanto concerne il sistema mano-braccia che per il corpo intero

RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs. 81/08 al titolo X (art. 267) definisce:

- d) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- e) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- f) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Classificazione degli agenti biologici (art. 268)

Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi:

- e) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- f) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- g) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- h) agente biologiche del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il rischio biologico è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più varie patologie infettive.

Con il termine di rischio biologico quindi si intende la possibilità che, in seguito ad esposizione o contatto con materiali vari infetti, costituiti, per lo più da sangue o da altri fluidi, un soggetto possa infettarsi e poi ammalarsi.

Quando un microrganismo è penetrato all'interno del corpo umano, la sua presenza non sempre determina la manifestarsi di un'infezione. Nella maggior parte dei casi l'insorgenza di un'infezione è dovuta ad una serie di complesse interazioni che avvengono a carico delle molteplici componenti, in relazione all'agente infettivo, alla suscettibilità dell'ospite, e per quanto riguarda le infezioni esogene alle modalità di trasmissione.

Le diverse componenti inerenti l'agente infettivo sono:

- la patogenicità;
- la virulenza;
- la invasività;
- la dose;
- la fonte;
- il serbatoio.

Quelle che riguardano l'ospite invece sono rappresentate dai:

- meccanismi di difesa (aspecifici);
- dall'immunità umorale;
- dall'immunità acquisita.

Le infezioni vengono distinte in infezioni esogene, in cui i microrganismi vengono trasmessi dall'esterno ed infezioni endogene, in cui i microrganismi si trovano nella flora dell'ospite.

Il rischio dovuto ad agenti biologici deriva essenzialmente da due fattispecie: la prima è rappresentata dal rischio di contatto; la seconda dal rischio di contrarre la malattia.

Il rischio di contatto dipende:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 81 DI 142
--	--	---

- d) dalla prevalenza dell'infezione nella popolazione (cioè dai soggetti infettanti nella popolazione);
- e) dal tipo di attività espletata;
- f) dalle misure di prevenzione impiegate.

Il rischio di contrarre la malattia dipende:

- a) dalla carica infettante;
- b) dalla resistenza del soggetto.

Per la trasmissione delle infezioni occorrono tre elementi: la fonte di microrganismi infettanti, l'ospite suscettibile ed il mezzo di trasmissione dei microrganismi.

Come può avvenire la trasmissione degli agenti patogeni

La trasmissione ad altra persona avviene per stretto contatto con la persona malata, per via aerea con le goccioline di saliva emesse durante gli starnuti, le lacrime, contatto con i bambini affetti da pediculosi, con i fazzolettini poggiati sul banco e presi erroneamente da altri bambini, per mezzo di vettori, ecc..

Sovraffollamento delle aule

Vorrei attirare l'attenzione anche sul fatto che nelle aule, spesso molto sottodimensionate rispetto ai previsti 50 mq circa, il rischio di contagio risulta più alto in considerazione del sovraffollamento.

Fonti di pericolo biologico

- Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)
- Impianti aerulici e idrici in cattivo stato di manutenzione
- Arredi e tendaggi
- Polvere

Effetti sulla salute

- Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti),
- infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza,
- mononucleosi, raffreddore),
- allergie,
- elmintiasi,
- dermatosi,
- pediculosi

Modalità di trasmissione delle infezioni occupazionali

Le modalità con cui avviene la trasmissione delle infezioni occupazionali sono diverse a seconda della mansione svolta, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dei microrganismi implicati. È possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

- rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro;
- rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in:
 - a) **rischio biologico deliberato**: si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l'agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche.
 - b) **rischio biologico potenziale**: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici; per esempio separazione dei rifiuti o attività agricole.

Prevenzione e protezione

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
- Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria)
- Adeguata manutenzione degli impianti aerulici e idrici
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria, delle superfici e della polvere
- Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi)
- Profilassi vaccinale (se disponibile)

PERICOLI DI PROCESSO

PP1	Incendio	2 POCO PROBABILE
PP2	Esplosioni	1 IMPROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	MODESTA ENTITA'	2
D2	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RP1	Rischio di incendio	2	D1	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RP2	Rischio di esplosioni	1	D2	2	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

RISCHIO INCENDIO

Ai sensi del D.M. 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" l'attività svolta all'interno dell'edificio può essere classificata a RISCHIO INCENDIO MEDIO in virtù dell'allegato IX.

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RP1 ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Procedura di manutenzione delle macchine

MISURE TECNICHE

Non appendere cartelloni o tende non fatte di materiale ignifugo

RISCHIO RP2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

PERICOLI DI ORGANIZZAZIONE

PZ1	Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità	1 IMPROBABILE
PZ2	Carenza nelle attività di informazione formazione e addestramento	1 IMPROBABILE
PZ3	Carenza nelle attività di verifiche e/o controlli (Audit)	1 IMPROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIEVI	1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 83 DI 142
--	--	---

D2	LIEVI	1
D3	LIEVI	1

RISCHIO

RZ1	Rischio dovuto a carenze di definizioni di ruoli e responsabilità	1	D1	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RZ2	Rischio dovuto a carenza nell'attività di informazione formazione	1	D2	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RZ3	Rischio dovuto a carenza nell'attività di verifica e controllo	1	D3	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RZ1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RZ2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RZ3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 84 DI 142
--	---	---

7.8.2c AREA SEGRETERIA

PERSONALE ESPOSTO: **PERSONALE AMMINISTRATIVO**

PERICOLO ORDINARIO/GENERICO

CODICE	DESCRIZIONE PERICOLO	SCALA DI VALORI
PO1	Ostacoli fissi o mobili	2 POCO PROBABILE
PO2	Pavimentazione scivolosa	3 PROBABILE
PO3	Scale	3 PROBABILE
PO4	Caduta di materiale dall'alto	2 POCO PROBABILE
PO5	Oggetti taglienti o lesivi	3 PROBABILE
PO6	Pericolo di urto contro gli arredi	3 PROBABILE
PO7	Illuminazione bassa e/o alta	2 POCO PROBABILE
PO8	Attività fisica pesante e prolungata – Affaticamento e perdita di concentrazione	2 POCO PROBABILE
PO9	Pericolo legato all'oggetto della mansione ed allo scarso riconoscimento sociale alla professione.	2 POCO PROBABILE
PO10	Caduta di mobili_ arredi	2 POCO PROBABILE
PO11	Pericolo di di elettrocuzione per contatto accidentale con parti in tensione	2 POCO PROBABILE
PO12	Pavimentazione irregolare	2 POCO PROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIVE	1
D2	MODESTA ENTITA'	2
D3	MODESTA ENTITA'	2
D4	SIGNIFICATIVI	3
D5	LIVE	1
D6	MODESTA ENTITA'	2
D7	MODESTA ENTITA'	2
D8	LIVE	1
D9	LIVE	1
D10	MODESTA ENTITA'	2
D11	SIGNIFICATIVI	3
D12	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RO1	Rischio di urto contro ostacoli fissi o mobili	2	D1	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO2	Rischio di scivolamento	3	D2	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO3	Rischio di inciampo nel percorrere le scale	3	D3	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO4	Rischio di ferimento dovuto a caduta di materiale dall'alto	2	D4	3	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO5	Rischio di ferimento dovuto ad oggetti taglienti o lesivi	3	D5	1	=	3	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO6	Rischio di ferimento dovuto ad urto ad urto contro tavoli o sedie	3	D6	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO7	Rischio dovuti ad una corretta illuminazione degli ambienti	2	D7	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO8	Rischi dovuti ad attività fisica pesante	2	D8	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO9	Rischi legati all'oggetto della mansione	2	D9	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RO10	Rischio di ferimento dovuto a caduta di mobili o arredi	2	D10	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO11	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con parti in tensione	2	D11	3	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RO12	Rischio di inciampo dovuto a pavimentazione irregolare	2	D12	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RO1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Non posizionare materiale lungo i corridoi o vie di fuga

MISURE PROCEDURALI

Creare dei passaggi che evitano gli ostacoli

RISCHIO RO2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Quando c'è la pavimentazione bagnata evitare il transito del personale ed esporre idone cartellonistica

RISCHIO RO3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RO4 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Non posizionare il materiale sopra ad armadietti o comunque in alto

RISCHIO R05 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R06 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo.

RISCHIO R07 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo.

MISURE PROCEDURALI

Verificare che tutti gli angoli vivi siano protetti

RISCHIO R08 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R09 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO R010 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Ancorare tutti i mobili e gli arredi al muro

RISCHIO R011 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Procedura di manutenzione dell' impianto elettrico

RISCHIO R012 MISURE PROCEDURALI

Verifica periodica della pavimentazione

PERICOLI ERGONOMICI

CODICE	DESCRIZIONE PERICOLO	SCALA DI VALORI
PE1	Movimentazione manuale dei carichi	3 PROBABILE
PE2	Posture operative incongrue	3 PROBABILE
PE3	Videoterminali (VDT)	3 PROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	MODESTA ENTITA'	2
D2	MODESTA ENTITA'	2
D3	MODESTA ENTITA'	2

RISCHIO

RE1	Rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi	3	D1	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RE2	Rischio di posture operative incongrue	3	D2	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RE3	Rischio dovuto all'utilizzo dei videoterminali	3	D3	2	=	6	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RE1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RE2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RE3 MISURE ORGANIZZATIVE





Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

Movimentazione manuale dei carichi

Al fine di valutare il rischio relativo alle azioni sopra illustrate si è adottato il metodo NIOSH che oltre ad essere utilizzato degli USA da oltre dieci anni e quindi ben collaudato, rappresenta la base per numerosi standard europei in corso di elaborazione. Il più recente modello proposto dal NIOSH che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto RWL o "Limite di peso raccomandabile" attraverso un'equazione che, dato un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera eventuali elementi sfavorevoli cui viene assegnato un determinato fattore, demoltiplicativi che può assumere valori compresi tra 1, per le condizioni ottimali, e 0 per le peggiori. E' ovvio che tale ultimo valore rappresenta un caso estremo e quindi una inadeguatezza assoluta per quello specifico elemento di rischio.


MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SCHEDA DI VALUTAZIONE N° 1
AMMINISTRATIVO

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

CP	Costante di peso				Costante CP						
	Sesso ed età	Maschi >18 anni	Maschi 15 - 18 anni	Femmine > 18 anni	Femmine 15 - 18 anni	25					
	Costante	25	20	20	15	X					
	Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								Fattore A		
	Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175	0,93	
	Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00	X	
	Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento								Fattore B		
	Dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175	0,97	
	Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00	X	
	Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie meno distanza del peso dal corpo (utilizzare distanza massima raggiunta durante il sollevamento)								Fattore C		
	Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63		0,83	
	Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00		X	
	Dislocazione angolare del peso (in gradi)								Fattore D		
	Dislocazione °	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°		0,81	
	Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00		X	
	Giudizio sulla presa del carico								Fattore E		
	Giudizio	Buono				Scarso				1,00	
	Fattore	1,00				0,90				X	
F	Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata								Fattore F		
	Gesti al minuto	0,20	1	4	6	9	12	> 15			
	F a t t o r e	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00		
		Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00	0,88	
Continuo da 2 a 8 ore		0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00			

10,00 Kg peso effettivamente sollevato $CP \times A \times B \times C \times D \times E \times F =$ Kg peso limite raccomandato **13,34**

INDICE SINTETICO DI RISCHIO	10,00/13,34 = 0,75
VALORE AREA	< 0,85 VERDE
SITUAZIONE	ACCETTABILE
INTERVENTO	NESSUNO



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SCHEDA DI VALUTAZIONE N° 2
AMMINISTRATIVA

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

CP

Costante di peso				
Sesso ed età	Maschi >18 anni	Maschi 15 - 18 anni	Femmine > 18 anni	Femmine 15 - 18 anni
Costante	25	20	20	15

Costante CP: **20**

A

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								
Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
Fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00

Fattore A: **0,93**

B

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento								
Dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
Fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

Fattore B: **0,97**

C

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie meno distanza del peso dal corpo (utilizzare distanza massima raggiunta durante il sollevamento)							
Distanza (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
Fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

Fattore C: **0,83**

D

Dislocazione angolare del peso (in gradi)							
Dislocazione °	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
Fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00

Fattore D: **0,81**

E

Giudizio sulla presa del carico		
Giudizio	Buono	Scarso
Fattore	1,00	0,90

Fattore E: **1,00**

F


Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata							
Gesti al minuto	0,20	1	4	6	9	12	> 15
Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00
Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

Fattore F: **0,88**

8,00 Kg peso effettivamente sollevato

$CP \times A \times B \times C \times D \times E \times F =$ Kg peso limite raccomandato **10,67**

INDICE SINTETICO DI RISCHIO	8,00/10,67 = 0,74
VALORE AREA	< 0,85 VERDE
SITUAZIONE	ACCETTABILE
INTERVENTO	NESSUNO



VIDEOTERMINALI

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 172 (Campo di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

Art. 173 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

- videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.**

Art. 175 (Svolgimento quotidiano del lavoro)

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.


3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.


6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.




Si allegano le indicazioni sulla corretta impostazione di un posto di lavoro al videoterminale.

ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO



DISPOSIZIONE ATTREZZATURA DI LAVORO



PERICOLI SPECIFICI

PS1	Agenti chimici pericolosi: contatto diretto	2 IMPROBABILE
PS2	Agenti chimici pericolosi: inalazione	2 IMPROBABILE
PS3	Agenti chimici pericolosi: ingestione	1 IMPROBABILE
PS4	Rumore	1 IMPROBABILE
PS5	Vibrazioni	1 IMPROBABILE
PS9	Agenti biologico	1 IMPROBABILE
PS10	Condizioni meteo e microclimatiche (Temperature elevate o molto basse, elevata umidità, colpi di calore, ipotermia etc.)	2 POCO PROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	MODESTA ENTITA'	1
D2	SIGNIFICATIVI	1
D3	SIGNIFICATIVI	1
D4	LIEVI	1
D5	LIEVI	1
D9	LIEVI	1
D10	LIEVI	1

RISCHIO

RS1	Rischio di contatto diretto con agenti chimici pericolosi	2	D1	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS2	Rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi	2	D2	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS3	Rischio di ingestione di agenti chimici pericolosi	1	D3	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS4	Rischio legati ad eccessivo rumore sui luoghi di lavoro	1	D4	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS5	Rischi legati all'utilizzo di oggetti che producono vibrazioni	1	D5	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RS9	Rischi legati al contatto con agenti biologici	1	D9	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 93 DI 142
--	---	--

RS10	Rischi derivanti da condizioni microclimatiche non idonee	2	D10	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
------	---	---	-----	---	---	---	-------------	---

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RS1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Tenere i prodotti chimici chiusi sotto chiave

RISCHIO RS2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Tenere i prodotti chimici chiusi sotto chiave

RISCHIO RS3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Tenere i prodotti chimici chiusi sotto chiave

RISCHIO RS4 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE TECNICHE

Munire banchi e sedie di feltrini

RISCHIO RS5 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RS9 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RS10 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Dall'esame della valutazione da esposizione agli agenti chimici è risultato essere **BASSA PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SALUTE.**

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI – Rumore -

Nel caso del rumore sono state definite tre categorie di rischio: basso, medio e alto. Ad ognuna di queste corrispondono i valori, laddove disponibili, scaturiti dall'ultima indagine fonometrica effettuata.

La quantificazione del rischio associato è stata definita nel modo seguente:

Accettabile:	Valore inferiore d'azione	LEX = 80 dB(A)	p_{PEAK} 112 Pa (135 dB(C))
Tollerabile:	Valore superiore d'azione	LEX = 85 dB(A)	p_{PEAK} 140 Pa (137 dB(C))
Migliorabile:	Valore limite di esposizione	LEX = 87 dB(A)	p_{PEAK} 200 Pa (140 dB(C))

I valori di Lep, day o week collocati al di sotto di 80 dB(A) sono ritenuti accettabili, così come definiti dallo specifico Decreto Legislativo 81/2008 al Titolo VIII capo I.

Ad ogni categoria di rischio individuata corrisponde, così come nei rischi ordinari, una analoga priorità di intervento.

Da misurazioni effettuate in loco si è constatato che i lavoratori con la presente mansione sono esposti a valori inferiori a 80 dB di Lex e 135 dB(C) p_{PEAK}

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI – Vibrazioni -

E' noto che le lavorazioni con utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre lesioni a carico degli arti superiori e più in generale al corpo intero.

I limiti di esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse sia al sistema mano-braccia che al corpo intero sono definiti all'art.201 comma 1

Lettera a) per le **vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:**

1) il **valore limite di esposizione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **5 m/s²** ; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s²;

2) il **valore d'azione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a **2,5 m/s²**.

Lettera b) per le **vibrazioni trasmesse al corpo intero:**

1) il **valore limite di esposizione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **1,0 m/s²**; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s²;

2) il **valore d'azione giornaliero**, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a **0,5 m/s²**.

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente oltre i quali, occorre adottare adeguate misure di mitigazione.

Da misurazioni effettuate in loco si è constatato che i lavoratori con la presente mansione non superano i valori d'azione giornaliera sia per quanto concerne il sistema mano-braccia che per il corpo intero

RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs. 81/08 al titolo X (art. 267) definisce:

- g) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- h) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- i) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Classificazione degli agenti biologici (art. 268)

Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi:

- i) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- j) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- k) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- l) agente biologiche del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il rischio biologico è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più varie patologie infettive.

Con il termine di rischio biologico quindi si intende la possibilità che, in seguito ad esposizione o contatto con materiali vari infetti, costituiti, per lo più da sangue o da altri fluidi, un soggetto possa infettarsi e poi ammalarsi.

Quando un microrganismo è penetrato all'interno del corpo umano, la sua presenza non sempre determina il manifestarsi di un'infezione. Nella maggior parte dei casi l'insorgenza di un'infezione è dovuta ad una serie di complesse interazioni che avvengono a carico delle molteplici componenti, in relazione all'agente infettivo, alla suscettibilità dell'ospite, e per quanto riguarda le infezioni esogene alle modalità di trasmissione.

Le diverse componenti inerenti l'agente infettivo sono:

- la patogenicità;
- la virulenza;
- la invasività;
- la dose;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 95 DI 142
--	---	---

- la fonte;
- il serbatoio.

Quelle che riguardano l'ospite invece sono rappresentate dai:

- meccanismi di difesa (aspecifici);
- dall'immunità umorale;
- dall'immunità acquisita.

Le infezioni vengono distinte in infezioni esogene, in cui i microrganismi vengono trasmessi dall'esterno ed infezioni endogene, in cui i microrganismi si trovano nella flora dell'ospite.

Il rischio dovuto ad agenti biologici deriva essenzialmente da due fattispecie: la prima è rappresentata dal rischio di contatto; la seconda dal rischio di contrarre la malattia.

Il rischio di contatto dipende:

- g) dalla prevalenza dell'infezione nella popolazione (cioè dai soggetti infettanti nella popolazione);
- h) dal tipo di attività espletata;
- i) dalle misure di prevenzione impiegate.

Il rischio di contrarre la malattia dipende:

- a) dalla carica infettante;
- b) dalla resistenza del soggetto.

Per la trasmissione delle infezioni occorrono tre elementi: la fonte di microrganismi infettanti, l'ospite suscettibile ed il mezzo di trasmissione dei microrganismi.

Come può avvenire la trasmissione degli agenti patogeni

La trasmissione ad altra persona avviene per stretto contatto con la persona malata, per via aerea con le goccioline di saliva emesse durante gli starnuti, le lacrime, contatto con i bambini affetti da pediculosi, con i fazzolettini poggiati sul banco e presi erroneamente da altri bambini, per mezzo di vettori, ecc..

Sovraffollamento delle aule

Vorrei attirare l'attenzione anche sul fatto che nelle aule, spesso molto sottodimensionate rispetto ai previsti 50 mq circa, il rischio di contagio risulta più alto in considerazione del sovraffollamento.

Fonti di pericolo biologico

- Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)
- Impianti aerulici e idrici in cattivo stato di manutenzione
- Arredi e tendaggi
- Polvere

Effetti sulla salute

- Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti),
- infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza,
- mononucleosi, raffreddore),
- allergie,
- elmintiasi,
- dermatosi,
- pediculosi

Modalità di trasmissione delle infezioni occupazionali

Le modalità con cui avviene la trasmissione delle infezioni occupazionali sono diverse a seconda della mansione svolta, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dei microrganismi implicati. È possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

- rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro;
- rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in:
 - a) **rischio biologico deliberato**: si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l'agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche.
 - b) **rischio biologico potenziale**: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici; per esempio separazione dei rifiuti o attività agricole.

Prevenzione e protezione

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
- Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria)
- Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria, delle superfici e della polvere
- Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi)
- Profilassi vaccinale (se disponibile)

PERICOLI DI PROCESSO

PP1	Incendio	2 POCO PROBABILE
PP2	Esplosione	1 IMPROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	MODESTA ENTITA'	2
D2	LIEVE	1

RISCHIO

RP1	Rischio di incendio	2	D1	2	=	4	Tollerabile	Azioni migliorative da effettuare nel periodo breve-medio termine
RP2	Rischio di esplosione	1	D2	1	=	2	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

RISCHIO INCENDIO

Ai sensi del D.M. 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" l'attività svolta all'interno dell'edificio può essere classificata a RISCHIO INCENDIO MEDIO in virtù dell'allegato IX.

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RP1 ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

MISURE PROCEDURALI

Procedura di manutenzione delle macchine

MISURE TECNICHE

Non appendere cartelloni o tende non fatte di materiale ignifugo

RISCHIO RP2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

PERICOLI DI ORGANIZZAZIONE

PZ1	Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità	1 IMPROBABILE
-----	---	---------------

PZ2	Carenza nelle attività di informazione formazione e addestramento	1 IMPROBABILE
PZ3	Carenza nelle attività di verifiche e/o controlli (Audit)	1 IMPROBABILE

ENTITA' DEL DANNO

CODICE	ENTITÀ DEL DANNO	SCALA DI VALORI
D1	LIEVI	1
D2	LIEVI	1
D3	LIEVI	1

RISCHIO

RZ1	Rischio dovuto a carenze di definizioni di ruoli e responsabilità	1	D1	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RZ2	Rischio dovuto a carenza nell'attività di informazione formazione	1	D2	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RZ3	Rischio dovuto a carenza nell'attività di verifica e controllo	1	D3	1	=	1	Accettabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

RISCHIO RZ1 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RZ2 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

RISCHIO RZ3 MISURE ORGANIZZATIVE

Informazione/formazione/Addestramento per i lavoratori esposti sull'esistenza del pericolo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 98 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_7.9 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme di difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, sono le seguenti:

art. 32 della Costituzione italiana: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..."

art. 41 della Costituzione italiana: "L'iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana..."

art. 2087 del Codice Civile: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"

D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono riportate nell'articolo 15 di questo decreto. Si elencano di seguito:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Importanza fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori assume il processo di valutazione dei rischi, obbligo del datore di lavoro, richiamato all'art. 17 comma 1 lettera a e art. 28 del D.Lgs 81/08.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 99 DI 142
--	---	---

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri comprende una serie di leggi emanate nel corso degli anni.

Si elencano di seguito le principali norme:

DPR 1026 del 25/11/76 "Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri" nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.

Legge 9 dicembre 1977 n. 903 "Parità fra uomini e donne in materia di lavoro", nella quale veniva sancito il divieto di lavoro notturno.

Tale decreto, confluito nel successivo D.Lgs. 151/01, integra il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 in materia di tutela della maternità.

Prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine a tale valutazione, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di prevenzione adottate, come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", ad integrazione della L.1204/71, relativamente ad alcuni aspetti quali i congedi parentali, la flessibilità dell'astensione obbligatoria, i periodi di riposo e il parto prematuro. Questa legge delegava il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di conferire organicità e sistematicità al corpo normativo.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 100 DI 142
--	---	--

Linee guida (**TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI**) prodotte dai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'Azienda USL di Modena (gennaio 2004) per l'applicazione del D.Lgs. 151/01 relativamente agli aspetti di tutela della lavoratrice madre.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI a cura del Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della provincia di Bologna, documento elaborato dal gruppo provinciale "Lavoratrici madri" (MAGGIO 2004) composto dal SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica, SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Azienda USL di Imola, Dipartimento di Sanità Pubblica

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: ***"Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative"***.

COSA PREVEDE IL D.LGS. 151/01

In sintesi, **i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi** teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:


- **E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri**, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.
- **E' vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno**, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).
- Fermi restando i lavori **vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro** (art. 11 D.Lgs 151/01)
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.

Nel processo di valutazione dei rischi, notevole importanza assume la collaborazione del medico competente, in quanto fornirà al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi essenziali, in modo da individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici e conseguentemente protocolli con mansioni alternative.

La recente normativa di tutela delle lavoratrici madri ha rovesciato l'impostazione giuridica precedente, che faceva carico solo alla lavoratrice madre di richiedere formalmente lo spostamento di mansione o l'astensione anticipata, rivolgendosi direttamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), che, valutata la mansione, richiedevano e richiedono tuttora, al Datore di lavoro lo spostamento della lavoratrice dalla mansione a rischio.

Oggi è affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad una mansione non a rischio (art. 11 e 12 D. Lgs 151/01).

**Percorso per la valutazione dei rischi e
l'adozione delle misure di tutela**



Al fine di poter redigere la Valutazione del Rischio per la tutela delle lavoratrici madri, si sono prese in considerazione le Linee Guida richiamate nel capitolo precedente relativo al quadro normativo. Tale scelta è stata fatta al fine di facilitare il compito di valutazione dei rischi e di adozione dei conseguenti provvedimenti di tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o in allattamento. Si sono presi in esame i fattori di rischio per la gravidanza e per il periodo di allattamento in rapporto ai loro effetti e il profilo di rischio nel comparto lavorativo in esame.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 102 DI 142
--	--	--

Questo è il processo che il Datore di Lavoro ha posto in essere:

- in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ha identificato le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento;
- ha provveduto ad integrare il documento di valutazione dei rischi art.17 e 28 D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 con l'analisi e l'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio
- considerato che in azienda è presente una mansione a rischio, la ditta ha informato le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
- quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC
- nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
 - modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile
 - procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.
- Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

PERSONALE ESPOSTO AI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Tutto il personale di sesso femminile in età fertile con mansione di:

- **COLLABORATORE SCOLASTICO**
- **PERSONALE AMMINISTRATIVO (Videoterminalista)**
- **INSEGNANTE**

ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Negli schemi seguenti sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio *l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).*

L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli *anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.*

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01).

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
ASPETTI ERGONOMICI		
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 104 DI 142
--	---	--

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO NOTTURNO	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.	D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O DIVIETO IN GRAVIDANZA
AGENTI FISICI		
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 90 dBA LEP)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	<p>D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA</p> <p>D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	<p>D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere)</p> <p>D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)</p>
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.	<p>D.Lgs 151/01 art.8</p> <p>D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto).</p> <p>D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali)</p> <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP</p>

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
AGENTI BIOLOGICI		
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	<p>Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.</p> <p>Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma.</p> <p>In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità).</p>	<p>D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).</p> <p>D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>
AGENTI CHIMICI		
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	<p>L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre.</p> <p>Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.</p> <p>Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> <p>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI</p>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	<p>Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 107 DI 142
--	---	--

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE E PROCEDURE DA METTERE IN ATTO

Di seguito vengono illustrate le procedure per l'applicazione delle misure di tutela della lavoratrice madre da lavoro a rischio.

Sono possibili due percorsi.

PERCORSO 1:

la ditta, avendo avuto comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato di gravidanza, in presenza di rischi per la salute della donna o del bambino, quando non risulti possibile modificare le condizioni di lavoro per eliminare i rischi suddetti, provvede allo spostamento di mansione o, se non sono disponibili mansioni adeguate, all'invio della lavoratrice al SPSAL competente per territorio per l'attivazione della pratica di interdizione dal lavoro (questo è il percorso previsto dall'applicazione del D. Lgs. 151/01.).

PERCORSO 2:

la lavoratrice si presenta direttamente al SPSAL competente per territorio, presentando un certificato di gravidanza e chiedendo l'allontanamento da lavoro a rischio; in questo caso è il SPSAL a richiedere alla ditta l'allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio.

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro valuta se detta mansione **rientra tra quelle a rischio per la gravidanza**, e non potendo né modificare le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; né individuare eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice gravida, il datore di lavoro invia la lavoratrice stessa al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'Azienda USL territorialmente competente. Il SPSAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) per il rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal Lavoro.

LAVORATRICE IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Il DDL comunica alle lavoratrici in maternità obbligatoria la necessità di segnalare l'avvenuta nascita del figlio con un congruo periodo di anticipo rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto.

Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa dell'avvenuta nascita del figlio il DDL, verificato che la mansione svolta rientra tra quelle **a rischio per l'allattamento** e non potendo né modificare le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; né individuare eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice gravida, il DDL invia la lavoratrice al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL territorialmente competente, il SPSAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla DPL per il rilascio del provvedimento di interdizione prolungata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del periodo di interdizione obbligatoria.

Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora ella sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è opportuna una valutazione del MC che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di tutela.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 108 DI 142
--	---	--

CAPITOLO_7.10 ALCOOL E TOSSICODIPENDENZA

ALCOOL

Ai sensi della Legge 30.03.2001 n.125 e della Legge 5.06.2003 n.131 e per effetti del Provvedimento 16.02.2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincia autonome di treno e Bolzano pubblicata nella G.U. n.75 del 30.03.2006, vengono qui di seguito individuate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

MANSIONE_ DOCENTE

TOSSICODIPENDENZA

Ai sensi della Legge 5.06.2003 n.131 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza della Conferenza unificata pubblicata sulla G.U. n.266 del 15.11.2007, vengono qui di seguito individuate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

LE MANSIONI PRESENTI NON SONO RIPORTATE NELL'ELENCO DELLA G.U. n.266 DEL 15.11.2007

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 109 DI 142
---	---	---

CAPITOLO_7.11 RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NONCHÉ QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL'ETÀ, ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E QUELLI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 articolo 28 comma 1)

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l' "Institute for Work & Health" di Toronto) hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.

CAPITOLO_7.12 INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITÀ PROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.

(D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 articolo 28 comma 2 lettera f)

	Riconosciuta capacità professionale	Specifica esperienza	Formazione	Addestramento
M1_COLLABORATORE SCOLASTICO				
M2_INSEGNANTE				
M3_PERSONALE AMMINISTRATIVO				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 111 DI 142
--	--	--

CAPITOLO_7.13 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

Il D.Lgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.Lgs. 106/2009, obbligano il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dello stress correlato al lavoro secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro Europeo, siglato a Bruxelles l'8 ottobre 2004 tra UNICE, UEAPME, CEEP E CES. Tale Accordo mira ad accrescere la "consapevolezza e la comprensione dello stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e ad attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress occupazionale" (art. 1). Obiettivo dell'Accordo è quello di "offrire un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress" (art. 2), atteso che l'organizzazione può modificare le condizioni di benessere organizzativo. In altre parole, se l'organizzazione del lavoro con le sue regole e condizionamenti è parte integrante di ogni impresa e ne rappresenta il pericolo intrinseco di costrittività, non necessariamente comporta conseguenze negative per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il metodo utilizzato per la valutazione è quello proposto dall'ISPESL (La valutazione dello stress lavoro-correlato proposta metodologica) si articola in tre fasi, utilizzabile da piccole, medie e grandi imprese:

FASE 1. Inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a condizioni di stress da lavoro, attraverso la compilazione della check list di indicatori verificabili, appositamente predisposta. La check list permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili ai DATI AZIENDALI ed al CONTESTO e CONTENUTO del lavoro. E' compilata dal datore di lavoro, che ne ha la responsabilità, in collaborazione con il Responsabile ed i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, insieme ad altre figure organizzative significative (responsabile del personale, qualche capo reparto, un lavoratore esperto per anzianità e /o competenze, ecc.), oltre ad eventuali consulenti esterni.

La compilazione delle tre aree della check list permette di acquisire una "stima" delle condizioni di rischio che sarà di livello BASSO – MEDIO – ALTO. Gli indicatori che sono stati inseriti tendono a quantificare parametri, il più possibile verificabili, secondo il seguente schema:

AREA A - INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori)

AREA B - CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori)

AREA C - CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area.

FASE 2. Individuazione del livello di rischio stress lavoro-correlato che viene valutato in modo graduale (BASSO, MEDIO, ALTO).

Nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per tutta l'impresa o per le singole partizioni organizzative o per le mansioni, abbia rilevato un rischio BASSO, non è necessario procedere ulteriormente. Si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il rischio, secondo le indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque si dovrà ripetere la valutazione ogni due anni.

Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad una singola area, è un'indicazione che si può tradurre in proposte ed azioni di miglioramento specifiche.

Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato.

In questo caso, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per l'intera azienda o per una partizione organizzativa o per mansioni deve necessariamente proseguire con il secondo livello di approfondimento, ossia con la valutazione della percezione di stress dei lavoratori.

FASE 3. Misura della percezione dello stress dei lavoratori, attraverso l'utilizzo di strumenti specifici (es. questionari) che verranno analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno considerate le singole condizioni di stress occupazionale, bensì quelle dell'organizzazione.

Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato.

Completare l'indagine oggettiva/verificabile con la valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato permette una lettura più completa e affidabile delle condizioni di vita e di lavoro. Il ricorso a tale valutazione è consigliabile là dove il numero di lavoratori consenta di ottenere un numero statisticamente significativo di questionari/interviste o di strutturare focus group.

E' da ritenersi obbligatorio quando:

- nell'impresa c'è la presenza di fattori potenziali di stress noti in letteratura;
- il punteggio finale della check list di indicatori verificabili è risultato "alto"
- presenza di una o più istanza giudiziarie per molestie morali e/o sessuali
- presenza di casi di disagio lavorativo clinicamente accertati dai centri clinici pubblici di riferimento con nesso causale probabile con condizioni lavorative stesso genere
- presenza di condizioni di stress segnalate dal medico competente
- il punteggio della check list si colloca ancora nel quadrante "rischio medio" a distanza di un anno dalla valutazione e nonostante le azioni migliorative adottate

A. AREA INDICATORI AZIENDALI

INDICATORE AZIENDALE						
N	INDICATORE	DIMINUITO	INALTERATO	AUMENTATO	PUNTEGGIO	NOTE
1	Indici infortunistici			4	4	
2	Assenza per malattia (non maternità, allattamento, congedo matrimoniale)			4	4	
3	Assenze del lavoro			4	4	
4	% ferie non godute	0			0	
5	% trasferimenti interni richiesti dal personale		1		1	
6	% rotazione del personale (usciti-entrati)	0			0	
7	Procedimenti, sanzioni disciplinari	0			0	
8	N. di visite su richiesta del lavoratore al medico competente (D.Lges 81/2008 art. 41 c,2 lett c)	0			0	
9	Segnalazioni formalizzate del medico competente di condizioni stress al lavoro	0-NO			0	
10	Istanze giudiziarie per licenziamento/demansionamento	0-NO			0	
TOTALE PUNTEGGIO					13	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 114 DI 142
--	---	--

INDICATORE	NO	SI
Istanze giudiziarie per molestie morali/sexuali o segnalazione al mc di molestia morale protratta da parte di centro specializzato	0	Situazione che vincola la valutazione al secondo livello di approfondimento (mediante questionari) dello stress lavoro correlato

B. AREA CONTESTO DEL LAVORO

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA						
		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Diffusione organigramma aziendale	0			0	
2	Presenza di procedure aziendali	0			0	
3	Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori	0			0	
4	Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori	0			0	
5	Sistema di gestione della sicurezza aziendale. Certificazioni SA8000 e BSOHSAS 18001 :2007		1		1	
6	Presenza di un sistema di comunicazione aziendale (bacheca, internet , busta paga, volantini...)	0			0	
7	Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori	0			0	
8	Presenza di un piano formativo per la crescita professionale dei lavoratori	0			0	
9	Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il personale	0			0	
10	Presenza di codice etico e di comportamento	0			0	

11	Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei casi di disagio lavorativo		1		1	
TOTALE PUNTEGGIO					2	

RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale	0			0	
2	I ruoli sono chiaramente definiti	0			0	
3	Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone (capo turno/preposto/responsabile qualità)		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
4	Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

EVOLUZIONE DELLA CARRIERA

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera		1		1	
2	Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta gestione del personale da parte dei dirigenti/capi	0			0	
3	Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento degli obbiettivi di sicurezza	0			0	
TOTALE PUNTEGGIO					1	

AUTONOMIA DECISIONALE - CONTROLLO DEL LAVORO

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
	Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
	I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti	0			0	
	I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro	0			0	
	Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali	0			0	
	Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro svolto		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO		NOTE
1	Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore da parte dei lavoratori	0			0	
2	Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o illeciti da parte dei superiori e dei colleghi	0			0	
3	Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

INTERFACCIA CASA LAVORO - CONCILIAZIONE VITA/LAVORO

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - mensa aziendale	0			0	
2	Possibilità di orario flessibile	0			0	
3	Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici/navetta dell'impresa		1		1	
4	Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale	0			0	
TOTALE PUNTEGGIO					1	

C. CONTENUTO DEL LAVORO

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Esposizione a rumore sup. al secondo livello d'azione		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
2	Inadeguamento confort acustico (ambiente non industriale)		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
3	Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
4	Microclima adeguato	0			0	
5	Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle attività ad elevato impegno visivo (VDT, lavori fini, ecc.)	0			0	
6	Rischio movimentazione manuale dei carichi		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
7	Disponibilità adeguati e confortevoli DPI	0			0	se non previsti, segnare SI
8	Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
9	Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai rischi	0			0	
10	Esposizione a vibrazione superiore al limite d'azione		1	1-(punteggio ass.to) *	0	

11	Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature	0			0	
12	Esposizione a radiazione ionizzanti		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
13	Esposizione a rischio biologico		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Il lavoro subisce frequenti interruzioni	0		1-(punteggio ass.to) *	1	
2	Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti		1		1	
3	È presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia	0		1-(punteggio ass.to) *	1	
4	Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti contemporaneamente	0		1-(punteggio ass.to) *	1	
5	Chiara definizione dei compiti	0			0	
6	Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti		1		1	
TOTALE PUNTEGGIO					5	

CARICO DI LAVORO - RITMO DI LAVORO

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	I lavoratori hanno autonomia nell'esecuzione dei compiti	0			0	
2	Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro	0		1-(punteggio ass.to) *	1	
3	Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno lavorativo		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
4	È presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
5	Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito, è prefissato		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
6	Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina		1	1-(punteggio ass.to) *	0	se non previsto segnare NO
7	I lavoratori devono prendere decisioni rapide	0		1-(punteggio ass.to) *	1	
8	Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
9	Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
TOTALE PUNTEGGIO					2	

ORARIO DI LAVORO

		PUNTEGGIO ASSEGNATO *		PUNTEGGIO CORRETTO		
N	INDICATORE	SI	NO	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	È presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
2	Viene abitualmente svolto lavoro straordinario	0		1-(punteggio ass.to) *	1	
3	È presente orario di lavoro rigido (non flessibile)?		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
4	La programmazione dell'orario varia frequentemente		1	1-(punteggio ass.to) *	1	
5	Le pause di lavoro sono chiaramente definite	0			0	
6	È presente il lavoro a turni	0		1-(punteggio ass.to) *	1	
7	È abituale il lavoro a turni notturni		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
8	È presente il turno notturno fisso o a rotazione		1	1-(punteggio ass.to) *	0	
TOTALE PUNTEGGIO					3	

RIEPILOGO

INDICATORI AZIENDALI							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO		MEDIO		ALTO	
		0 - 25%		25 - 50%		50 - 100%	
INDICATORI AZIENDALI	13	0	10	11	20	21	40
TOTALE PUNTEGGIO	2	0		2		5	
CONTESTO DEL LAVORO							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO		MEDIO		ALTO	
		0 - 25%		25 - 50%		50 - 100%	
Funzione e cultura organizzativa	2	0	4	5	7	8	11
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	0	0	1	2	3	4	
Evoluzione della carriera	1	0	1	2		3	
Autonomia decisionale - controllo del lavoro	0	0	1	2	3	4	5
Rapporti interpersonali sul lavoro	0	0	1	2		3	

Interfaccia casa lavoro - conciliazione vita/lavoro (se il punteggio è = 0 il valore da indicare è -1 se è superiore a 0 il valore da indicare è 0)	0							
TOTALE PUNTEGGIO	3	0	8	9	17	18	26	
CONTENUTO DEL LAVORO								
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO		MEDIO		ALTO		
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	0	0	5	6	9	10	13	
Pianificazione dei compiti	5	0	2	3	4	5	6	
Carico di lavoro - ritmo di lavoro	2	0	4	5	7	8	9	
Orario di lavoro	3	0	2	3	5	6	8	
TOTALE PUNTEGGIO	10	0	13	14	25	26	36	

AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
INDICATORI AZIENDALI	2
CONTESTO DEL LAVORO	3
CONTENUTO DEL LAVORO	10
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	15

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE

TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO

	DA	A	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
	0	17	RISCHIO BASSO 25%	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinarla presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi
	18	34	RISCHIO MEDIO 50%	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessaria la somministrazione di questionari soggettivi.
	35	67	RISCHIO ALTO +50%	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di miglioramento.

CONCLUSIONI

Il livello di rischio presente in azienda risulta essere un RISCHIO BASSO motivo per cui non è necessaria la somministrazione di questionari soggettivi, ma in caso di cambiamenti organizzativi verrà ripetuta la valutazione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 130 DI 142
--	---	---

CAPITOLO_8 FORMAZIONE – INFORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 prevede che venga fornita una formazione specifica, relativa ad argomenti circostanziati, a una serie di soggetti che, a vario titolo, hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Un apposito Piano della formazione deve prevedere diretta a:

- tutti i lavoratori (art. 37)
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37)
- i lavoratori incaricati dell'attività di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori (art. 37)
- il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione e di prevenzione incendi ed evacuazione (art. 34)

Il decreto non pone l'obbligo di formazione per il Responsabile del Servizio il quale, così come il medico competente, dovrebbe essere persona già formata sugli argomenti oggetto delle sue funzioni.

Tuttavia la non definizione delle caratteristiche professionali di questa figura rende possibile conferire l'incarico anche a tecnici privi di una specifica preparazione. Verosimilmente questa scelta sarà effettuata soprattutto nelle aziende di medio-piccole dimensioni, in cui la responsabilità del Servizio verrà in larga parte attribuita a tecnici già presenti in azienda, ai quali dovrà dunque essere fornita una formazione specifica.

In queste note saranno tratteggiate quindi anche le caratteristiche di questo tipo di formazione, assimilandole a quelle del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti propri del Servizio.

L'importanza che la formazione assume nell'ambito del più generale processo di prevenzione delineato dal decreto fa ritenere opportuno proporre alcune considerazioni preliminari prima di presentare indicazioni mirate alle specifiche iniziative formative.

In particolare nella prima parte del Protocollo si è ritenuto opportuno esplicitare i punti di riferimento teorici a cui ci si è richiamati nel delineare i percorsi formativi proposti per le specifiche figure, che costituiscono invece l'oggetto della seconda parte del documento.

Il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 distingue con nettezza gli obblighi di informazione da quelli di formazione. Vale dunque la pena richiamare brevemente la definizione dell'una e dell'altra :

- *Informare: fornire notizie ritenute utili o funzionali.*
- *Formare: fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività.*

Bisogni formativi

Conoscenza delle caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi: macchine e impianti, sostanze utilizzate, dispositivi di protezione collettiva messi in atto.

Capacità di utilizzare le procedure atte a svolgere la mansione assegnata nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, sia nella normale routine lavorativa, che in occasione di anomalie del processo produttivo di frequente accadimento (es.: "se la macchina si blocca", "se il pezzo si inceppa", etc.).

Capacità di utilizzare e conservare correttamente i DPI messi a disposizione.

Di fatto questi bisogni formativi si connettono strettamente con l'esigenza di apprendere a svolgere correttamente la mansione assegnata, costituendo perciò parte integrante del processo di apprendistato, inteso come il tirocinio necessario per acquisire la pratica utile a svolgere un mestiere o una professione.

Caratteristiche dei destinatari dell'iniziativa formativa

Trattandosi di tutti i lavoratori dipendenti, a qualsiasi qualifica professionale essi appartengano, le caratteristiche sono estremamente varie.

E' tuttavia ragionevole affermare che le esigenze formative maggiori sono riferite ai lavoratori manuali di agricoltura industria e servizi e agli impiegati di livello inferiore. In relazione a queste figure è perciò lecito attendersi una scolarità medio-bassa.

L'esperienza pregressa può essere invece varia, mentre la motivazione all'apprendimento è verosimilmente elevata.

Progetto di formazione

La formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, come è stato ricordato sopra, è parte integrante di un corretto apprendistato e, come tale, dovrebbe naturalmente connettersi con gli altri oggetti di apprendimento propri di questa condizione. Tuttavia, poiché tale formazione deve essere "visibile" ai fini anche di non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempienti, deve essere individuato uno specifico modulo formativo, mirato all'acquisizione di conoscenze specifiche che devono necessariamente riferirsi almeno a:

- rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro
- procedure riferite alla mansione
- misure di prevenzione collettiva presenti nel posto di lavoro
- DPI utilizzabili.

Il modulo, della durata variabile da poche ore ad alcuni giorni in relazione alla pericolosità-complessità della specifica mansione, deve essere supportato da strumenti didattici semplici, preferibilmente visivi o audiovisivi, e da dimostrazione sul campo.

Nell'ambito dei mezzi audiovisivi sono compresi anche i programmi di formazione computerizzati (Computer Based Training).

La formazione teorica sarà preferibilmente effettuata da un professionista, interno o esterno alla struttura o collaboratore del Servizio di Prevenzione e Protezione mentre la dimostrazione sul campo potrà essere svolta dal preposto o da un lavoratore esperto, appositamente addestrato.

Laddove possibile si ritiene opportuno predisporre una valutazione dell'apprendimento, attraverso l'uso di test o di prove pratiche.

Questa valutazione si rende indispensabile nel caso di lavoro con agenti cancerogeni o con fattori di rischio biologico, nonché con macchine o impianti che comportano rischio di infortunio grave (es.: elettricista, addetto ad alcune manutenzioni etc.)

Dimostrazione dell'avvenuta formazione

Dovrà essere conservato per ogni iniziativa formativa un documento recante: data, elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti. Se è stata eseguita la verifica di apprendimento, dovrà essere conservato il testo, in caso di prova scritta, ovvero una breve descrizione della prova pratica eseguita, firmata dal docente e dal lavoratore.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La presente linea guida viene consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a seguito dell'avvenuta elezione da parte dei lavoratori.

Nella documentazione allegata al Documento della Sicurezza è conservata copia della certificazione dell'avvenuto corso di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché del progetto formativo e del programma del corso che risponde ai requisiti presenti nella linea guida.

Il mandato organizzativo di questa figura professionale come si evince dalle attribuzioni conferite dall'art. 47 e si deduce dalla sua qualifica ("rappresenta" i lavoratori) comprende i seguenti compiti:

raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendone possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza);

promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

fare proposte in merito all'attività di prevenzione;

essere consultato sulla valutazione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, la realizzazione e verifica delle misure di prevenzione;

essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;

ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 132 DI 142
--	---	--

ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni dai servizi di vigilanza;
 ricorrere alle autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute.

Pertanto deve ricevere una formazione particolare in materia di normativa di sicurezza e di salute, nonché sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali tecniche di controllo e prevenzione.

Dall'analisi sopra indicata, si individuano le seguenti aree di attività:

analisi/valutazione dei rischi
 verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza
 animazione di sicurezza
 informazione dei lavoratori
 che richiedono lo sviluppo di competenze:
 diagnostiche
 decisionali
 relazionali

nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a:

normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro
 rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all'ambito di rappresentanza
 danni legati a quei rischi
 limiti di esposizione a fattori inquinanti
 analisi degli infortuni
 analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo)
 modalità di prevenzione
 strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, etc.
 valutazione di programmi di informazione
 costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).

Obblighi e diritti dei lavoratori

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:

- di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
- di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
- di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute -

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 133 DI 142
--	---	--

con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.

I lavoratori hanno il diritto:

- di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

Modalità normative per l'inserimento del personale di nuova acquisizione

In relazione alle problematiche inerenti all'inserimento operativo dei lavoratori di nuova assunzione si precisa che la modalità dell'azione rientrano nelle competenze della Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

Alla riunione periodica, convocata almeno una volta all'anno, come prevede l'art. 35, partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il medico competente;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- eventuali altri soggetti facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione o appositamente invitati in relazione agli argomenti trattati.

Nel corso della riunione periodica vi è l'obbligo, come prevede il l'art. 47 di predisporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

L'art. 47, nel prevedere la possibilità di indire riunioni anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie, avvia di fatto un processo di formazione continua diretta ai lavoratori dipendenti.

Allo stesso tempo tale procedura viene maggiormente ad essere valida nel caso di nuove assunzioni e dell'inserimento operativo del personale sia di nuova acquisizione sia che viene trasferito di reparto o al cambiamento significativo di mansioni e compiti assegnatigli.

Le modalità normative prevedono il coinvolgimento dei diversi soggetti attraverso le seguenti fasi:

Identificazione del personale di nuova acquisizione o neo assunto da parte dell'ufficio personale e comunicazione del nominativo al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prende visione dei nominativi con accesso diretto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

In base al Piano ed ai programmi di formazione il Servizio di Prevenzione e Protezione elabora una proposta formativa.

La formazione può avvenire per singola unità o per gruppi omogenei a seconda dei tempi e delle modalità di inserimento del personale nella struttura.

Il personale inserito nella struttura viene preposto a specifica mansione la cui attività è collegata strettamente all'uso di strumenti di lavoro previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

Le azioni formative previste per le specifiche mansioni vengono svolte sia da personale interno sia da personale esterno secondo le modalità previste dal Piano della formazione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 134 DI 142
--	---	--

Il programma della formazione viene portato a conoscenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che porrà una firma di presa visione sul programma formativo che individuerà luogo, ore, materia oggetto della formazione, docente.

La relativa documentazione verrà controfirmata dal docente/formatore nonché dal lavoratore oggetto dell'intervento relativo all'inserimento.

Protocollo di inserimento

All'interno della struttura viene adottato il seguente Protocollo degli operatori relativo al loro inserimento nei diversi periodi evidenziati.

Il periodo, di norma, ricopre carattere annuale ed è correlato alle indicazioni della Riunione periodica di cui all'art.35.

Il Piano della formazione degli operatori viene applicato in relazione alle specifiche mansioni correlate alle qualifiche professionali.

Le modalità normative prevedono il coinvolgimento dei diversi soggetti attraverso le seguenti fasi:

Identificazione del personale inseriti nella struttura:

da parte dell'ufficio personale e comunicazione del nominativo al Servizio di Prevenzione e Protezione secondo i seguenti parametri:

di nuova acquisizione o neo assunto
 dipendenti in servizio

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

prende visione dei nominativi con accesso diretto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione:

In base al Piano ed ai programmi di formazione elabora una proposta formativa.

La formazione può avvenire:

a seconda dei tempi e delle modalità di inserimento del personale nella struttura:
 per singola unità
 per gruppi omogenei

Il personale inserito nella struttura:

viene preposto a specifica mansione la cui attività è collegata strettamente all'uso di strumenti di lavoro previsti nel Documento della Sicurezza di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

Le azioni formative previste per le specifiche mansioni:

secondo le modalità previste dal Piano della formazione vengono svolte:

da personale interno (preposti, componenti del Servizio di prevenzione e Protezione, medici, specialisti, ecc.) che siano stati all'uopo formati per l'attività di docente/formatore,
 da personale esterno individuato in professionisti con idonee titoli ed esperienza professionale.

Il programma della formazione:

Viene portato a conoscenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che porrà una firma di presa visione sul programma formativo che individuerà luogo, ore, materia oggetto della formazione, docente.

La relativa documentazione:

Consistente nel progetto o programma del corso e contenente tutti gli elementi individuativi previsti verrà controfirmata:

dal docente/formatore

dal lavoratore oggetto dell'intervento relativo all'inserimento.

Copia di eventuale attestato verrà rilasciato all'operatore.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 135 DI 142
--	---	--

CAPITOLO_8.1 INFORMAZIONE

Diffusione dell'informazione

Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. Tali novità sono state riportate nel D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 e fra queste possono considerarsi come più significative:

- la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del "responsabile del Servizio di prevenzione e protezione " e del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ";
- l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi" che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
- l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
- un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;
- la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell'affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.

Informazione specifica

In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.

Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:

- dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
- movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronella equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;
- attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell'attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
- impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d'uso, precauzioni d'impiego, rimedi in caso d'intossicazione;
- sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:

il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;

il giudizio di idoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.

Linee Guida sull'Informazione

Il recepimento delle direttive della U.E. inerenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, attuato tramite l'emanazione del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, prevede una serie di elementi innovativi, come la nascita di una struttura preposta alla prevenzione (datore di lavoro, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e medico competente), la valutazione dei rischi, la informazione e la formazione di tutti i soggetti coinvolti, compresi i lavoratori.

Proprio quest'ultimo punto, disciplinato dall'art. 37 , recita che la formazione deve "...essere sufficiente ed adeguata, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni", quindi tutti gli attori, implicati nel processo prevenzionistico, debbono essere coinvolti in specifici e mirati programmi formativi sui rischi e sulle competenze del loro ruolo.

Il bisogno di "essere formati" ed una pressante richiesta di formazione, in special modo da parte delle piccole e medie imprese, ha portato al proliferare di numerose società di formazione, che si sono attivate, programmando svariati corsi senza forse avere strutture e capacità adeguate.

Gli stessi contenuti minimi dei percorsi formativi previsti dovrebbero essere emanati, secondo il D. Lgs. 626/94, con un apposito decreto del ministero del lavoro e della sanità. Conseguentemente si potrebbe poi predisporre una modalità di certificazione dei pacchetti formativi e/o delle strutture, tale da qualificare l'offerta formativa.

Per definire però, compiutamente, questi contenuti minimi è sicuramente necessario effettuare una esperienza sul campo, nella applicazione concreta del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 e delle relative incombenze.

A tale proposito l'Azienda elabora direttamente, o in collaborazione con la consulenza esterna dei tecnici del settore, i primi corsi relativi ai diversi soggetti individuati nel D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, al fine di avere un risultato di formazione che ci avvicini quanto più possibile ai modelli seguiti dai paesi più avanzati appartenenti alla unione europea e che trasformi la spesa per la formazione in un reale investimento.

In merito ai detti criteri sono stati interpellati i maggiori centri italiani di formazione e gli assessorati regionali alla sanità e alla formazione. Ove necessario, essi potranno essere migliorati od integrati, anche in relazione alla loro applicazione pratica.

Si tratta di elaborare un vero e proprio Piano per la formazione che preveda affinché i soggetti - individuali o collettivi, istituti, organizzazioni, Enti pubblici o privati - che intendano effettuare attività di formazione nell'applicazione del disposto del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, dovranno dimostrare di possedere i requisiti di massima di seguito indicati.

Quanto previsto dovrà essere presente e disponibile al momento dell'inizio delle attività di formazione.

Eventuali carenze in uno degli ambiti previsti non potranno essere compensate con sopravvenienze in altri.

a) Requisiti minimi relativi agli aspetti strutturali della società erogatrice

- Anagrafica completa di tutti i dati inerenti
- Personale interno, esterno, collaboratori, consulenti
- Strutture fisse e mobili, attrezzature
- Materiali e strumentazioni didattiche di supporto ai docenti e per l'uso dei principali sussidi audiovisivi : proiettori, lavagne luminose, video, Personal Computer
- Esperienze didattiche precedenti
- Tipologia dei corsi espletati

a) *Informazione*

b) *Formazione*

c) *Riqualificazione*

d) *Addestramento*

e) *Perfezionamento*

b) Requisiti minimi relativi al corso

- Titolo, durata, giorni e ore
 - Obiettivo e indicazione del profilo della figura da formare
 - Viene effettuata una selezione dei partecipanti in base ai bisogni formativi con
- c) Rilevazione dei bisogni previsti dal Piano aziendale
- d) questionario
- e) intervista
- f) altro

• Direttore e docenti del corso

• Tutor interni

• Metodologia didattica:

g) *Tradizionale, con lezioni frontali in aula*

h) *Misto (lezioni + esercitazioni di gruppo in aula e/o pratiche)*

i) *Didattica attiva*

• Documentazione

j) *Firme presenza*

k) *Registro del corso con argomenti trattati*

l) *Dispense elaborate dai docenti*

m) *Altri materiali utilizzati*

• Programma [da allegare]

• Valutazione finale con test questionario

Il Piano della formazione è strettamente connesso al Documento della Sicurezza di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

CAPITOLO_9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

A seguito della redazione delle schede di valutazione dei rischi divisi per mansione e per lavoratore si è arrivati ad individuare i rischi residui per i quali si è disposto che i lavoratori utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuali riportati nelle varie schede che rispondono alle caratteristiche qui di seguito riportate.

L'art. 74 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di protezione individuale (DPI) e precisa le esclusioni.

Si fa osservare che tra le esclusioni vengono indicati gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi; tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, dalla legge si evince chiaramente che in tal caso anch'essi sono da considerare DPI.

Nell'art. 75 viene ribadito che l'impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l'adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione. E' quindi chiaro che il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l'esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive (art. 17 e 28) ha escluso la fattibilità di altri interventi. Occorre cioè aver completato un primo percorso di valutazione seguito dall'adozione o dalla previsione d'efficacia o dalla verifica d'efficacia di misure tecnico - organizzativo - procedurali ed aver rilevato che permangono ulteriori rischi.

I DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità. La locuzione "sufficientemente ridotto", adottata dal legislatore, risulta tuttavia di non facile interpretazione ed applicabilità.

I riferimenti sull'opportunità di utilizzare i DPI (e quali tipi) possono essere desunti dall'elenco (indicativo e non esauriente) delle attività riportate nell'Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09

Criteri di scelta e caratteristiche da individuare per i dpi

La scelta dei DPI non deve essere casuale: il datore di lavoro deve individuare "il meglio" in commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 15 del T.U. dispone l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore allorché viene evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecniche.

Premesso che i DPI offrono protezione o da rischi chimico-fisico-biologici (rischi di tipo igienistico) o da rischi d'infortunio, essi debbono in ogni caso essere qualitativamente e quantitativamente adeguati ai rischi esistenti.

Sui DPI di tipo igienistico possono certamente essere fornite indicazioni di massima in merito alla loro adeguatezza in relazione alle condizioni di inquinamento disponendosi in molti casi, come già detto, dei valori di TLV di riferimento. Ciò significa che si dovranno considerare le caratteristiche chimico-fisiche dell'agente di rischio ed almeno l'adeguatezza del fattore di protezione del DPI. Per quanto invece riguarda la scelta della classe dei filtri utilizzati negli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che per i filtri antigas la codifica in classi impone considerazioni sulla durata del filtro e quindi della protezione, mentre nel caso di inquinanti particellari (polveri, fumi, nebbie) la classificazione presuppone valutazioni dell'efficienza di filtrazione. Quest'ultima ad esempio, dovendo essere più elevata in presenza di fibre sclerogene, comporterà in tal caso l'adozione di filtri di classe P2 o P3.

Per quanto riguarda i rischi di infortunio il discorso è - per certi versi - più complesso, giacché occorrerà basarsi su criteri riferiti alla tassatività delle norme di legge esistenti, in generale all'esistenza di specifiche tipologie di DPI per determinate attività lavorative, alle stesse norme armonizzate (che di per sé testimoniano l'esigenza della protezione per specifiche lavorazioni).

Utilizzazione dei dpi

Normalmente, secondo quanto previsto dalla normativa, l'uso dei DPI non può essere previsto ed imposto per tutta la durata del turno lavorativo, e tale considerazione vale in generale soprattutto per i DPI che proteggono da rischi di tipo igienistico.

Tuttavia è possibile che il progresso tecnico offra la possibilità, in futuro, di disporre di DPI con requisiti di alta efficacia ed ottima tollerabilità. In tale ipotetica evenienza potrà essere previsto un uso maggiore del DPI rispetto a quello attualmente consigliato, tenendo però sempre presente che il DPI non è

che l'ultima chance della prevenzione in quanto, in ogni circostanza, si deve privilegiare l'adozione di misure ambientali di protezione per quanto tecnicamente possibile.

E' da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del medico competente per esprimere parere sull'adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione all'utente che li indossa. In caso di intolleranza la soluzione migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso dell'utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro, nell'ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le esigenze dell'utilizzatore.

Per quanto attiene modalità di conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano la periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di predeterminare le condizioni nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente viene indicata la condizione limite di utilizzo (ad esempio la concentrazione massima dell'inquinante per la quale il filtro di una maschera può mantenere la sua efficacia o la concentrazione di ossigeno nell'aria ambiente al di sotto della quale un respiratore a filtro non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il DPI può essere utilizzato.

Acquisite dal fornitore le informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l'individuazione della periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro in quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza dell'entità del rischio (ad esempio il livello usuale di concentrazione dell'inquinante aerodisperso), della frequenza dell'esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni microclimatiche, etc.

Il problema si pone, in modo specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l'indicazione per l'utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas quando avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però affrontata con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del TLV. Infine, c'è anche da dire che le stesse modalità di conservazione dei DPI determinano, nella maggior parte dei casi, significative variazioni dell'efficacia protettiva e/o della durata della protezione offerta.

Informazione - formazione - addestramento

Con il termine "informazione" ci si riferisce usualmente ad interventi, di durata in generale non elevata, che vengono effettuati nei confronti di terzi allo scopo di renderli edotti di talune situazioni. L'informazione non è necessariamente collegata alla presenza fisica dell'informatore, potendo essere anche effettuata con sussidi audiovisivi, con materiale cartaceo o altro (a condizione che sia comunque **corretta, esaustiva ed efficace**).

Diverso è invece il significato della formazione, attività che presuppone un ruolo attivo del formatore ed anche del discente. Ovviamente anche la formazione deve essere comunque **corretta, esaustiva ed efficace**. La formazione deve sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di apprendere il superamento del rischio, far memorizzare le regole della sicurezza attraverso interventi globali, interdisciplinari e partecipativi che debbono essere condotti tenendo presente l'ambiente culturale in cui si opera. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui, riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente ed il cui contenuto dovrà essere adeguato ai fogli di istruzione dei DPI.

La norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a tollerabilità e compatibilità con gli utilizzatori). Tuttavia, nonostante la limitazione normativa, è altamente consigliabile che l'addestramento venga effettuato anche per altre tipologie di DPI al fine di completare la "formazione" all'utilizzazione di tali dispositivi. Si raccomanda infine che l'avvenuto addestramento venga testimoniato in modo idoneo, per esempio mediante registri firmati anche dai preposti o attraverso altri metodi.

L'informazione e la formazione debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si estende anche agli eventuali lavoratori stranieri nell'impresa) e, indipendentemente dall'esibizione di documenti, attestazioni o altro che accertino il formale assolvimento dell'obbligo, nella logica del sostanziale rispetto della norma potranno essere individuati anche altri elementi di verifica che confermino l'efficacia dell'informazione ovvero della formazione e dell'addestramento. Per esempio potrebbe essere utile disporre di schede di verifica sull'apprendimento e campagne di valutazione e verifiche sull'uso prima e dopo l'effettuazione di momenti formativi.

Per quanto riguarda il controllo sull'addestramento potrà essere assai semplicemente effettuato mediante richiesta al lavoratore di indossare il DPI secondo le istruzioni e l'addestramento ricevuti.

Modalità di gestione dei DPI

Si riportano di seguito, seguendo un criterio logico e corredandoli di alcuni chiarimenti, gli obblighi previsti dagli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 rispettivamente per il datore di lavoro e per i lavoratori.

Obblighi del datore di lavoro

All'atto dell'acquisto, ove questo venga effettuato in data successiva al 30/6/95 (ossia dopo la scadenza del regime transitorio relativo alla commercializzazione), il datore di lavoro controlla che vi sia la documentazione prevista consistente in:

- dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;
- marcatura CE;
- nota informativa rilasciata dal fabbricante;

Si osservi che la presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali. Per i DPI di II e III categoria i suddetti elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Si fa però presente che l'attestato di certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso del solo fabbricante.

In presenza di DPI certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l'entità del rischio ed aver correttamente individuato gli adatti DPI, può considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale in quanto tra le caratteristiche riportate nell'Allegato II del D.Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio, il rispetto dei principi ergonomici e di adattabilità all'utilizzatore.

Per ottemperare a quanto disposto dall'art.77, il datore di lavoro:

- Destina ogni DPI ad un uso personale (art.77, c.4, lettera d).
- Provvede a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi previsti (art.77, c.4, lettera b).
- Informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge (art.77, c.4, lettera e).
- Assicura una formazione adeguata del lavoratore (art.77, c.4, lettera h).
- Organizza, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento (art. 77, c. 4, lettera h e c. 5).
- Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore (art. 77, c. 4, lettera c).
- Rende disponibili in azienda informazioni adeguate sul DPI (art.77, c.4, lettera f).
- Mantiene in efficienza il DPI e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. E' auspicabile che di tali interventi rimanga documentazione in azienda (art. 77, c. 4, lettera a).
- Qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più lavoratori, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 77, c. 4, lettera d). Si ritiene che le "circostanze" possano essere individuate nelle condizioni "anomale" in cui può trovarsi l'azienda ad esempio in caso di assenza non prevista di personale assegnato a specifiche lavorazioni a rischio. In sostanza, le "circostanze" di cui in precedenza non possono costituire la routine.
- Fornisce al lavoratore indicazioni per la procedura di riconsegna del DPI.






Obblighi dei lavoratori.

- Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro (art. 78, c.1).
- Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'eventuale addestramento ricevuti (art. 78, c.2).
- Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione (art. 78, c.3, lettera a).
- Non vi apportano modifiche di loro iniziativa (art. 78, c.3, lettera b).
- Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, c.5).
- Al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali previste per la riconsegna (art. 78, c.4).

Si fa notare che il D.Lgs 758/94 ha inasprito le sanzioni previste in relazione agli obblighi dei lavoratori, introducendo anche per questi la possibilità dell'arresto oltre all'ammenda già prevista.

ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Articolo 2 comma 2 lettera b) "indicazione dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)"

TIPOLOGIA DISPOSITIVO	TIPOLOGIA DI PROTEZIONE DAL RISCHIO		Collaboratore scolastico	Insegnante	Amministrativo	
Guanto pesante in lattice naturale, alta resistenza a sostanze a base di acqua, resistente agli agenti meccanici e chimici	Taglio, abrasione contatto con agenti chimici					
Scarpa, con puntale in acciaio, lamina antiforo, suola antiscivolo e antistatica	Schiacciamento del piede scivolamento					
Occhiali di protezione dalle polveri e dagli agenti chimici	Polveri – agenti chimici					
Facciale Filtrante	Polveri - Chimico					

CAPITOLO_10 DICHIARAZIONE DELLA POLITICA E DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI MIGLIORAMENTO E DELLE AZIONI SPECIFICHE PREVISTE

Alla luce di quanto esposto nei precedenti capitoli si è potuto stilare il seguente piano di attuazione con i relativi tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva messa in atto.

Elementi di non conformità	Elementi per l'adeguamento	Individuazione della figura incaricata dell'adeguamento	Data presunta esecuzione	Data dell'avvenuta esecuzione	Firma dell'incaricato
Formazione – informazione - addestramento	Organizzare idoneo corso di formazione, informazione, addestramento per tutti i lavoratori	Prof.ssa Giovanna FANTETTI	31.12.2012		
Cassetta Pronto Soccorso	Verifica dei prodotti contenuti all'interno delle cassette del Pronto Soccorso ed eventuale integrazione	Prof.ssa Giovanna FANTETTI	31.12.2012		
D.P.I. Utilizzo e disponibilità	Controllo sull'utilizzo corretto dei DPI e sulla disponibilità degli stessi	Prof.ssa Giovanna FANTETTI	31.12.2012		
Presidi antincendio	Verifica sulla funzionalità e corretta manutenzione dei presidi antincendio	Prof.ssa Giovanna FANTETTI	31.12.2012		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'ELIA A PIANISI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.17 E 28 D.LGS. 81/08 CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LVO 106/09)	REV_01 DEL 27.10.2011 PAGINA 142 DI 142
--	---	--

CAPITOLO_11 PROCEDURE DI GESTIONE E DI REVISIONE (ANNUALE), RIESAME E RIEDIZIONE DEL DOCUMENTO

11_1 A CHI È DISTRIBUITO IL DOCUMENTO?

Il documento è stato redatto dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il Medico competente, i lavoratori ed il rappresentante dei lavoratori.

11_2 CHI HA ACCESSO AL DOCUMENTO?

Il Datore di lavoro, il Medico competente, il R.S.P.P. hanno libero accesso al documento così come le autorità di vigilanza. Il Rappresentante dei lavoratori accede al Documento a seguito di richiesta.

11_3 CHI PROPONE LE MODIFICHE AL DOCUMENTO E LE MODALITÀ CON CUI LE MODIFICHE SONO FORMALIZZATE DAL DATORE DI LAVORO E SOTTOPOSTE ALLE FIGURE AZIENDALI DI CUI ALL'ART.35

Le modifiche sono proposte dalle figure che compongono il Servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro le proporrà successivamente in sede di riunione periodica (art.35)

11_4 QUALI SONO GLI EVENTI, LE OCCASIONI O COMUNQUE I TEMPI PREVISTI PER LA RIEDIZIONE O REVISIONE DI PARTI DEL DOCUMENTO (ART.29 COMMA 3)

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.